

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 maggio 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 3 marzo 2023.

Individuazione degli *Standard Value* per le produzioni zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione e individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2023. (23A03050). Pag. 1

DECRETO 18 maggio 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano». (23A03049). Pag. 17

Ministero della salute

DECRETO 24 maggio 2023.

Supplemento delle quote di sostanze stupefacenti che possono essere fabbricate e messe in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2023, dalla ditta Olon S.p.a., sede di Settimo Torinese. (23A03120). Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 29 marzo 2023.

Nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Sezione internazionale - parte comune italo-francese - sezione transfrontaliera - autorizzazione all'avvio del lotto costruttivo n. 3 «tunnel di base - completamento», e assegnazione delle relative risorse disponibili, ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 232, lettere «b» e «c» e comma 233, e modifica prescrizione n. 9 e chiarimento della raccomandazione n. 7R della delibera CIPE n. 39 del 2018 (CUP C11J05000030001). (Delibera n. 7/2023). (23A03061). Pag. 24



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Brufen 20 mg/ml sospensione orale». (23A02933)..... *Pag.* 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dobutamina, «Miozac». (23A02934)..... *Pag.* 36

Proroga del termine d'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene pseudoefedrina cloridrato, «Vicks Flu Action». (23A03058)..... *Pag.* 37

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (23A03068) *Pag.* 37

Rilascio di *exequatur* (23A03069) *Pag.* 37

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 maggio 2023 (23A03098)..... *Pag.* 37

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 maggio 2023 (23A03099)..... *Pag.* 38

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 maggio 2023 (23A03100)..... *Pag.* 38

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 maggio 2023 (23A03101)..... *Pag.* 39

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 maggio 2023 (23A03102)..... *Pag.* 39

Ministero della difesa

Concessione di medaglie di bronzo al merito di Marina (23A03067)..... *Pag.* 40

Presidenza del Consiglio dei ministri

Avviso pubblico destinato alle amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» - Anno 2023. (23A03121) *Pag.* 40

Regione Emilia-Romagna

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica prospiciente il fiume Marecchia e il Ponte di Tiberio, nel Comune di Rimini. (23A03083)..... *Pag.* 40



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 marzo 2023.

Individuazione degli *Standard Value* per le produzioni zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione e individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2022 (di seguito PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021;

Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;


Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);



Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38 recante disposizioni in materia di agricoltura;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il Capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante modalità di individuazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della politica agricola comune e, in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Codice in materia di protezione di dati personali, in merito alle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, in corso di registrazione;


Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, in corso di registrazione;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 2 febbraio 2023, n. 54082 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023, in corso di registrazione;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione del PSRN 23 marzo 2021, n. 137391 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (di seguito PGRA), in corso di registrazione;

Vista la comunicazione del 9 febbraio 2023 assunta al protocollo n. 66867 del 9 febbraio 2023, con la quale ISMEA ha trasmesso l'elenco di *Standard Value* per le produzioni zootecniche, calcolati conformemente alle procedure di cui all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato 5 del PGRA 2023;



Vista la comunicazione del 14 febbraio 2023 assunta al protocollo n. 101302 del 14 febbraio 2023, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal sopracitato decreto 23 marzo 2021;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 23 marzo 2021, reso per le produzioni zootecniche in data 15 febbraio 2023, protocollo n. 104869;

Considerato il decreto ministeriale 18 maggio 2022, n. 224364 con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2022;

Vista la nota ministeriale del 12 gennaio 2023, n. 14640, con la quale è stata trasmessa, per osservazioni, alle regioni e Province autonome, la proposta di confermare per l'anno 2023 i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato adottati con il citato decreto ministeriale 18 maggio 2022;

Preso atto del riscontro pervenuto dalla Regione Veneto in data 20 gennaio 2023, con il quale è stato richiesto un incremento dei costi unitari massimi delle reti antigrandine e delle reti antinsetto;

Ritenuto opportuno ammettere un lieve incremento di taluni costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per l'anno 2023 tenuto conto dell'instabilità dei costi registrata nel corso del 2022, con particolare riferimento ai materiali di costruzione;

Ritenuto altresì opportuno, per l'anno 2023, incrementare taluni costi unitari massimi per lo smaltimento delle carcasse animali a causa di un aumento dei costi di trasporto e confermare i listini, le scontistiche e le classi di età e di peso, nonché la maggiorazione montana per le specie bovini, bufalini, ovicaprini, equidi e camelidi - categoria 1 - ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1069/2009, già applicati per l'anno 2022;

Ritenuto pertanto necessario approvare gli *Standard Value* per le produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nonché l'elenco dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali per l'anno 2023;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione degli Standard Value
per le produzioni zootecniche - Anno 2023*

1. Gli *Standard Value* per le produzioni zootecniche relativi alle garanzie abbattimento forzoso, mancato reddito, mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2023, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. La tabella di corrispondenza tra la specie e relativo gruppo di appartenenza, relativa agli *Standard Value* della garanzia mancata produzione di latte di cui al comma precedente, è riportata nell'allegato 2 del presente decreto.

Art. 2.

*Individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali
e di smaltimento delle carcasse animali - Anno 2023*

1. I costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2023, sono riportati nell'allegato 3 al presente decreto.

2. I costi unitari massimi di smaltimento delle carcasse animali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2023, sono riportati nell'allegato 4 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 516



GARANZIA ABBATTIMENTO FORZOSO ANIMALI (IVA esclusa)

Area	Codice prodotto	Prodotto	Specifica di prodotto	Unità di misura	SV 2023
IT	B01	Bovini da latte	Frisona e assimilate	€/capo	1.211,94
IT	B01	Bovini da latte	Bruna e assimilate	€/capo	1.570,97
IT	B01	Bovini da latte	Pezzata Rossa e assimilate	€/capo	1.333,51
IT	B01	Bovini da latte	Meticcias	€/capo	923,53
IT	B02	Bovini da carne	Pezzata Rossa e assimilate	€/capo	1.134,10
IT	B02	Bovini da carne	Piemontese e assimilate	€/capo	1.748,68
IT	B02	Bovini da carne	Charolais e Limousine	€/capo	2.088,30
IT	B02	Bovini da carne	Chianina	€/capo	1.549,88
IT	B02	Bovini da carne	Marchigiana	€/capo	1.233,69
IT	B02	Bovini da carne	Romagnola	€/capo	1.015,08
IT	B02	Bovini da carne	Maremmana	€/capo	737,63
IT	B02	Bovini da carne	Podolica	€/capo	697,58
IT	B02	Bovini da carne	Meticcias	€/capo	1.015,71
IT	F01	Bufalini da latte	Bufalini da latte	€/capo	2.031,46
IT	E10	Equidi	Cavallo Avelignese	€/capo	1.112,26
IT	E10	Equidi	Cavallo Murgese	€/capo	2.118,48
IT	E10	Equidi	Cavallo Maremmano	€/capo	2.024,80
IT	E10	Equidi	Cavallo C.A.Tiro Pesante Rapido	€/capo	2.451,03
IT	E10	Equidi	Meticcias	€/capo	1.040,47
IT	E10	Equidi	Asino-Mulo-Bardotto	€/capo	1.255,86
IT	O04	Ovini da carne	Ovini - Bergamasca	€/capo	218,02
IT	O04	Ovini da carne	Ovini - Appeninica	€/capo	187,40
IT	O04	Ovini da carne	Ovini - Meticcias	€/capo	118,28
IT	O06	Caprini da carne	Caprini - Capra Sarda	€/capo	191,64
IT	O06	Caprini da carne	Caprini - Saanen	€/capo	312,42
IT	O06	Caprini da carne	Caprini - Camosciata	€/capo	314,36
IT	O06	Caprini da carne	Caprini - Maltese	€/capo	176,65
IT	O06	Caprini da carne	Caprini - Meticcias	€/capo	141,52
IT	O03	Ovini da latte	Ovini - Delle Langhe	€/capo	168,63
IT	O03	Ovini da latte	Ovini - Massese	€/capo	183,95
IT	O03	Ovini da latte	Ovini - Comisana	€/capo	166,18



Area	Codice prodotto	Prodotto	Specifica di prodotto	Unità di misura	SV 2023
IT	O03	Ovini da latte	Ovini - Sarda	€/capo	214,34
IT	O03	Ovini da latte	Ovini - Meticci	€/capo	103,96
IT	O05	Caprini da latte	Caprini - Capra Sarda	€/capo	191,64
IT	O05	Caprini da latte	Caprini - Saanen	€/capo	312,42
IT	O05	Caprini da latte	Caprini - Camosciata	€/capo	314,36
IT	O05	Caprini da latte	Caprini - Maltese	€/capo	176,65
IT	O05	Caprini da latte	Caprini - Meticci	€/capo	141,52
IT	N01	Conigli	Conigli - Razze leggere	€/capo	52,18
IT	N01	Conigli	Conigli - Razze medie	€/capo	62,28
IT	N01	Conigli	Conigli - Razze pesanti	€/capo	100,33
IT	N01	Conigli	Conigli - Grand parents	€/capo	162,56
IT	P01	Api	Alveari	€/alveare	339,97




GARANZIA MANCATO REDDITO (IVA esclusa)

Area	Codice prodotto	Prodotto	Specifica di prodotto	Unità di misura	SV 2023
IT	B01	Bovini da latte	Bovini da latte	€/fattrice	1.185,61
IT	B01	Bovini da latte	Bovini da latte - per giorno di fermo	€/fattrice	6,59
IT	B01	Bovini da latte	Bovini da latte destinati alla produzione di Parmigiano Reggiano	€/fattrice	1.961,38
IT	B01	Bovini da latte	Bovini da latte destinati alla produzione di Parmigiano Reggiano - per giorno di fermo	€/fattrice	10,90
IT	F01	Bufalini da latte	Bufalini da latte	€/fattrice	1.085,04
IT	F01	Bufalini da latte	Bufalini da latte - per giorno di fermo	€/fattrice	6,03
IT	O03	Ovini da latte	Ovini da latte	€/fattrice	60,45
IT	O03	Ovini da latte	Ovini da latte - per giorno di fermo	€/fattrice	0,34
IT	O05	Caprini da latte	Caprini da latte	€/fattrice	149,57
IT	O05	Caprini da latte	Caprini da latte - per giorno di fermo	€/fattrice	0,83
IT	B02	Bovini da carne	Bovini da carne	€/fattrice	693,94
IT	O04	Ovini da carne	Ovini da carne	€/fattrice	80,07
IT	O06	Caprini da carne	Caprini da carne	€/fattrice	76,25
IT	U20	Suini	Suini Scrofaia - sito 1	€/scrofa	315,99
IT	U20	Suini	Suini Svezamento - sito 2	€/capo	78,44
IT	U20	Suini	Suini Magronaggio - sito 3	€/capo	66,05
IT	U20	Suini	Suini Finissaggio - sito 4	€/capo	70,87
IT	U20	Suini	Suini da ingrasso	€/capo	53,00
IT	N01	Conigli	Conigli da riproduzione - ciclo aperto/chiuso	€/buco parto	93,75
IT	N01	Conigli	Conigli da ingrasso	€/capo	5,21
IT	A61	Avicoli da carne	Polli - carne	€/mq	40,70
IT	A61	Avicoli da carne	Capponi - carne	€/mq	56,30
IT	A61	Avicoli da carne	Faraone - carne	€/mq	58,37
IT	A61	Avicoli da carne	Anatre - carne	€/mq	97,88
IT	A61	Avicoli da carne	Tacchini - carne	€/mq	23,56
IT	A61	Avicoli da carne	Oche - carne	€/mq	95,37
IT	A60	Avicoli da uova	Avicoli Parents - Genere Gallus - fase pollastra/deposizione	€/capo	18,09
IT	A60	Avicoli da uova	Avicoli Gran Parents - Genere Gallus - fase pollastra/deposizione	€/capo	36,18




Area	Codice prodotto	Prodotto	Specifica di prodotto	Unità di misura	SV 2023
IT	A60	Avicoli da uova	Gallina - uovo da consumo - in gabbia - fase pollastra/deposizione	€/capo	7,91
IT	A60	Avicoli da uova	Gallina - uovo da consumo - a terra	€/capo	8,50
IT	A60	Avicoli da uova	Gallina - uovo da consumo - all'aperto	€/capo	9,20
IT	A60	Avicoli da uova	Gallina - uovo da consumo - biologico	€/capo	11,92
IT	P01	API	Miele	€/alveare/ciclo*	58,12

*n.max di cicli=5



GARANZIA MANCATA PRODUZIONE DI LATTE (IVA esclusa)

Area	Codice prodotto	Prodotto	Specifica di prodotto	Unità di misura	SV 2023	
IT	B01	Bovini da latte	Latte di vacca	Gruppo 1	€/fatrice	4.837,51
				Gruppo 2	€/fatrice	4.134,62
				Gruppo 3	€/fatrice	2.522,12
IT	B01	Bovini da latte	Latte di vacca biologico	Gruppo 1	€/fatrice	6.496,96
				Gruppo 2	€/fatrice	5.552,96
				Gruppo 3	€/fatrice	3.387,31
IT	B01	Bovini da latte	Latte di vacca per Parmigiano Reggiano	Gruppo 1	€/fatrice	8.002,80
				Gruppo 2	€/fatrice	6.840,00
				Gruppo 3	€/fatrice	4.172,40
IT	O03	Ovini da latte	Latte di pecora	Gruppo 1	€/fatrice	339,33
				Gruppo 2	€/fatrice	271,46
IT	O05	Caprini da latte	Latte di capra	Gruppo 1	€/fatrice	795,61
				Gruppo 2	€/fatrice	342,11
IT	F01	Bufalini da latte	Latte di bufala	Gruppo 1	€/fatrice	4.721,50



GARANZIA MANCATA PRODUZIONE DI MIELE (IVA esclusa)


Area	Codice prodotto	Prodotto	Specifica di prodotto	Unità di misura	2023
IT	P01	Api	Miele	€/alveare/ciclo*	116,23

*n.max di cicli=5



Tabella di corrispondenza - Gruppi di razze per specie animale

Specie	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
Bovini	Frisona	Bruna, Jersey, Pezzata Rossa, Pinzgauer, Meticcia	tutte le restanti
Bufalini	nessun raggruppamento		
Ovini	Sarda, Massese, Lacaune, Assaf, Frisona	tutte le restanti	-
Caprini	Camosciata Alpi, Saanen	tutte le restanti	-



COSTI UNITARI MASSIMI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AZIENDALI ANNO 2023

Impianti di frutteti, oliveti e vigneti

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Valore estirpo	Valore reimpianto	Valore assicurabile Totale
IT	S07	Vigneti a media densità e Oliveti	11000	€/ha	7.920	12.840	20.800
IT	S07	Vigneti a alta densità	11001	€/ha	7.920	16.050	24.000
IT	S07	Frutteti a bassa densità (pesco, ciliegio, albicocco ecc.)	11002	€/ha	7.920	9.630	17.600
IT	S07	Frutteti a media densità (melo e pero x 2500 – 3000 piante/ha)	11003	€/ha	7.920	19.688	27.700
IT	S07	Frutteti ad alta densità actinidia, (melo e pero x 11000 – 13000 piante/ha)	11004	€/ha	7.920	41.088	49.000

Serre, ombrai, serre per fungicoltura

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Costi massimi
IT	S01	Serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato	11005	€/mq	276
IT	S02	Serre con struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, PVC bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas)	11006	€/mq	240
IT	S03	Serre tunnel o multitunnel con struttura in metallo, copertura in film plastico (doppio o singolo) e tamponature laterali in plastica rigida (come sopra)	11007	€/mq	144
IT	S10	Ombrai: strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante	11008	€/mq	36
IT	S03	Serre per fungicoltura: strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato	11009	€/mq	144

Reti antigrandine

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Costi massimi
IT	S04	Reti antigrandine	11010	€/ha	14.400
IT	S04	Reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli	11011	€/ha	17.300
IT	S04	Teli / reti anti pioggia-antigrandine	11012	€/ha	30.000

Reti antinsetto

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Costi massimi
IT	S11	Reti antinsetto	11013	€/mq	0,48



**COSTI UNITARI MASSIMI DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI
ANNO 2023**

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Abruzzo	Tutte	Bovini/bufalini	0,66	0,12	0,78	-	30,50
Abruzzo	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	30,50
Abruzzo	Tutte	Ovicapriini	2,18	0,12	2,30	-	30,50
Abruzzo	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	130,00	-
Abruzzo	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	130,00	-
Abruzzo	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	130,00	-
Basilicata	Tutte	Bovini/bufalini	0,60	0,12	0,72	-	61,00
Basilicata	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	61,00
Basilicata	Tutte	Ovicapriini	2,18	0,12	2,30	68,00	61,00
Basilicata	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	123,01	-
Basilicata	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	98,41	-
Basilicata	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	123,01	-
Calabria	Tutte	Bovini/bufalini	0,89	0,12	1,01	-	61,00
Calabria	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	61,00
Calabria	Tutte	Ovicapriini	1,57	0,12	1,69	97,00	61,00
Calabria	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	123,01	-
Calabria	Tutte	Cunicoli	0,19	0,08	0,27	98,41	-
Calabria	Tutte	Suini	0,19	0,08	0,27	123,01	-
Campania	Tutte	Bovini/bufalini	0,53	0,12	0,65	-	30,50
Campania	Tutte	Equidi	0,34	0,08	0,42	-	30,50
Campania	Tutte	Ovicapriini	2,18	0,12	2,30	-	30,50
Campania	Tutte	Avicoli	0,11	0,08	0,19	95,00	-




Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Campania	Tutte	Cunicoli	0,11	0,08	0,19	95,00	-
Campania	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	95,00	-
Emilia Romagna	Tutte	Bovini/bufalini	0,58	0,12	0,70	-	24,40
Emilia Romagna	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	24,40
Emilia Romagna	Tutte	Ovicapriini	3,76	0,12	3,88	115,20	24,40
Emilia Romagna	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Emilia Romagna	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,25	0,08	0,33	183,00	-
Emilia Romagna	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Emilia Romagna	Tutte	Suini	0,10	0,08	0,18	91,50	-
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Bovini/bufalini	0,97	0,12	1,09	-	61,00
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Ovicapriini	3,41	0,12	3,53	-	61,00
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	98,41	-
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	104,56	-
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Suini	0,12	0,08	0,20	123,01	-
Lazio	Tutte	Bovini/bufalini	0,97	0,12	1,09	-	61,00
Lazio	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Lazio	Tutte	Ovicapriini	3,41	0,12	3,53	115,20	61,00
Lazio	Tutte	Avicoli	0,12	0,08	0,20	98,41	-
Lazio	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	104,56	-
Lazio	Tutte	Suini	0,12	0,08	0,20	104,56	-




Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Liguria	Tutte	Bovini/bufalini	0,97	0,12	1,09	-	61,00
Liguria	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Liguria	Tutte	Ovicapriini	3,39	0,12	3,51	-	61,00
Liguria	Tutte	Avicoli	0,08	0,08	0,16	98,41	-
Liguria	Tutte	Cunicoli	0,13	0,08	0,21	98,41	-
Liguria	Tutte	Suini	0,13	0,08	0,21	123,01	-
Lombardia	Tutte	Bovini/bufalini	0,58	0,12	0,70	-	61,00
Lombardia	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Lombardia	Tutte	Ovicapriini	3,20	0,12	3,32	115,20	61,00
Lombardia	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Lombardia	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,25	0,08	0,33	183,00	-
Lombardia	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Lombardia	Tutte	Suini	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Marche	Tutte	Bovini/bufalini	0,60	0,12	0,72	-	61,00
Marche	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Marche	Tutte	Ovicapriini	0,95	0,12	1,07	-	61,00
Marche	Tutte	Avicoli	0,23	0,08	0,31	153,76	-
Marche	Tutte	Cunicoli	0,30	0,08	0,38	184,51	-
Marche	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	153,76	-
Molise	Tutte	Bovini/bufalini	0,60	0,12	0,72	-	30,50
Molise	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	30,50
Molise	Tutte	Ovicapriini	2,18	0,12	2,30	-	30,50
Molise	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	123,01	-
Molise	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	98,41	-
Molise	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	123,01	-
Piemonte	Tutte	Bovini/bufalini	0,53	0,12	0,65	-	61,00



Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Piemonte	Tutte	Equidi	0,90	0,08	0,98	-	61,00
Piemonte	Tutte	Ovicapriini	3,76	0,12	3,88	-	61,00
Piemonte	Tutte	Camelidi	1,14	0,07	1,21	-	61,00
Piemonte	Tutte	Avicoli	0,12	0,08	0,20	98,00	-
Piemonte	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,22	0,08	0,30	183,00	-
Piemonte	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	98,00	-
Piemonte	Tutte	Suini	0,10	0,08	0,18	92,26	-
Puglia	Tutte	Bovini/bufalini	0,58	0,12	0,70	-	61,00
Puglia	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	61,00
Puglia	Tutte	Ovicapriini	2,18	0,12	2,30	68,00	61,00
Puglia	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	123,01	-
Puglia	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	98,41	-
Puglia	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	123,01	-
Sardegna	Tutte	Bovini/bufalini	0,89	0,08	0,97	-	30,50
Sardegna	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	30,50
Sardegna	Tutte	Ovicapriini	3,00	0,08	3,08	115,20	30,50
Sardegna	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	183,00	-
Sardegna	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,23	0,08	0,31	183,00	-
Sardegna	Tutte	Cunicoli	0,19	0,08	0,27	183,00	-
Toscana	Tutte	Bovini/bufalini	1,03	0,12	1,15	-	30,50
Toscana	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	30,50
Toscana	Tutte	Ovicapriini	3,61	0,12	3,73	111,00	30,50
Toscana	Tutte	Avicoli	0,32	0,08	0,40	196,81	-
Toscana	Tutte	Cunicoli	0,32	0,08	0,40	196,81	-
Toscana	Tutte	Suini	0,32	0,08	0,40	196,81	-



Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Trentino Alto Adige	Tutte	Bovini/bufalini	0,72	0,12	0,84	-	61,00
Trentino Alto Adige	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Trentino Alto Adige	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,12	3,32	115,20	61,00
Trentino Alto Adige	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	98,41	-
Trentino Alto Adige	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	98,41	-
Trentino Alto Adige	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	123,01	-
Umbria	Tutte	Bovini/bufalini	0,60	0,12	0,72	-	30,50
Umbria	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	30,50
Umbria	Tutte	Ovicaprini	1,97	0,12	2,09	-	30,50
Umbria	Tutte	Avicoli	0,23	0,08	0,31	153,76	-
Umbria	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,23	0,08	0,31	183,00	-
Umbria	Tutte	Cunicoli	0,30	0,08	0,38	184,01	-
Umbria	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	153,76	-
Valle d'Aosta	Tutte	Bovini/bufalini	2,27	0,12	2,39	-	61,00
Valle d'Aosta	Tutte	Equidi	3,20	0,08	3,28	-	61,00
Valle d'Aosta	Tutte	Ovicaprini	8,08	0,12	8,20	-	61,00
Valle d'Aosta	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	98,41	-
Valle d'Aosta	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	98,41	-
Valle d'Aosta	Tutte	Suini	0,09	0,08	0,17	92,26	-
Veneto	Tutte	Bovini/bufalini	0,72	0,12	0,84	-	61,00
Veneto	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Veneto	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,12	3,88	115,20	61,00
Veneto	Tutte	Avicoli	0,12	0,08	0,20	98,41	-
Veneto	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,25	0,08	0,33	183,00	-
Veneto	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	98,41	-
Veneto	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	123,01	-



DECRETO 18 maggio 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 163/19 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;

Visto i pareri favorevoli espressi dalle regioni competenti per territorio ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie così come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto che la modifica riguarda il disciplinare di una DOP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 17 marzo 2023, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;



Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 50 del 28 gennaio 2023.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», ed il relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui all'art. 1 della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE PROTETTA «CACIOCIVALLO SILANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Caciocavallo Silano» è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Caciocavallo Silano» è un formaggio semiduro a pasta filata prodotto esclusivamente con latte di vacca crudo o eventualmente termizzato fino a 58° per 30 secondi in caseificio.

Forma: ovale o tronco-conica, con testina o senza, nel rispetto delle consuetudini locali, con presenza di insenature dipendenti dalla posizione dei legacci, forma cilindrica o a parallelepipedo per il solo prodotto destinato a diverse operazioni di confezionamento (prodotto a fette, prodotto a cubetti, prodotto grattugiato, etc).

Peso: compreso tra 1 kg e 2500 kg.

Crosta: sottile, liscia marcato colore paglierino. la superficie può presentare leggere insenature dovute ai legacci collocati in relazione alle modalità di legatura. È consentito l'utilizzo di trattamenti delle forme, superficiali, esterni e trasparenti, privi di coloranti con il rispetto del colore della crosta.

Pasta: omogenea, compatta, con lievissima occhiatura, di colore bianco o giallo paglierino più carico all'esterno e meno carico all'interno.

Sapore: aromatico, piacevole, fusibile in bocca, normalmente delicato e tendenzialmente dolce quando il formaggio è giovane, fino a divenire piccante a maturazione avanzata.

Grasso della sostanza secca non inferiore al 38%.

Il formaggio «Caciocavallo Silano» deve essere stagionato per un periodo della durata minima di trenta giorni; la stagionatura può protrarsi più a lungo.

Il formaggio «Caciocavallo Silano» stagionato per almeno quattro mesi, può essere individuato come «Extra»; il formaggio «Caciocavallo Silano» stagionato per almeno nove mesi, può essere individuato come «Gran Riserva».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona geografica di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio e di stagionatura del «Caciocavallo Silano» comprende territori delle regioni ricadenti nelle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia, e Basilicata nel modo seguente:

Regione Calabria:

Provincia di Catanzaro, Provincia di Crotona e di Vibo Valentia l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sotto specificate:

zona dell'alto crotonese e del marchesato: Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto Savelli, Strongoli, Umbriatico, Verzino;

zona della Piccola Sila e della fascia Presilana: Andali, Albi, Belcastro, Cerva, Cotronei, Fossato Serralta, Magisano, Mesoraca, Pentone, Petronia, Petilia Policastro, Sersale, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Zagarise;

zona dei Monti Tiriolo: Reventino, Mancuso, Carlopoli, Ciccala, Conflenti, Decollatura, Martirano, Lombardo, Motta Santa Lucia, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo;

zona delle Serre: San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Terre di Ruggiero, Vallelonga;

zona dell'alta Maseima: Pizzoni, Soriano, Soriano Calabria, Vazzano.

Provincia di Cosenza: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottospecificate:

zona del Ferro e dello Sparviero: Amendolara, Albidona, Alessandria del Carretto, Canna, Castoregio, Cerchiaro di Calabria, Cassano allo Ionio, Montegiordano, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi;

zona del Pollino: Frascineto, Castrovillari, Morano Calabro, Laino Castello, Mormanno, Laino Borgo, Saracena, San Basile, Lungro;

zona dorsale-appenninica: Falconara Albanese, Longobardi, Belmonte Calabro;

zona Silana: San Giovanni in Fiore, Aprigliano, Celico, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, San Pietro in Guarano, Rovito, Lappano, Pietrafitta, Bocchigliero;

zona della Sila Greca Cosentina: Campana, Scala Coeli, Longobucco, Terravecchia, Mandatoriccio, Pietrapaola, Caloveto, Calopezzati, Cropolati, Paludi, Rossano, Cariati;

zona destra del Crati: Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, Aciri, Bisignano, Luzzi, Rose, Tarsia;

zona Busento: San Martino di Finita, Cosenza, Rota Greca, San Benedetto Ullano, Lattarico, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa, San Fili;



zona unione delle Valli: San Donato di Ninea, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Mottafollone, Sant'Agata d'Esaro;

Regione Campania:

Provincia di Avellino: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Andreatta, Aquilonia, Ariano Irpino, Atrièpalda, Avella, Bagnoli Irpino, Baiano Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castel Vetere sul Calore, Castellfranci, Cervinara, Chiusano di San Domenico, Conza della Campania, Flumeri, Forino, Frigento, Greci, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lauro, Lioni, Mercogliano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteforte Irpino, Montefusco, Montella, Montemarano, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrella, Quindici, Rocca San Felice, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San martino Vallecaudina, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Savignano Irpino, Scampitella, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Summonte, Taurano, Teora, Torrella dei Lombardi, Torrioni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Zungoli;

Provincia di Benevento: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Apice, Arpaia, Baselice, Benevento, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Campolattaro, Castelnuovo in Miscano, Castelpagano, Castelvetero in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foiano in Val Fortore, Forchia, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Mucciano, Pannarano, Paolisi, Pietrotta, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Malara, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de Goti, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano;

Provincia di Caserta: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Ailano, Alife, Capriati a Volturno, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Fornicola, Gallo, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitico, Letino, Libero, Mignano, Monte Lungo, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Rocca d'Evan-dro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola;

Provincia di Napoli: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Pimonte, Roccarainola, Sant'Agello, Sorrento, Vico Equense;

Provincia di Salerno: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Acerno, Acquara, Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Amalfi, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Brancigliano, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castel Civita, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione dei Genovesi, Cava dei Terreni, Celle di Bulgherie, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Fisciano, Furore, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giugnano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Maiori, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Monte Corice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Morcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Pagani, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Pontecagnano, Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Rocca Gloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salerno, Salvitella, San Cipriano Piacentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arzenio, Sant'Egidio del Monte Albino, Santa Marina, Santomenna, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scala, Serrarezana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare;

Regione Molise:

Provincia di Isernia: l'intero territorio della provincia;

Provincia di Campobasso: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Acquaviva, Baramello, Boiano, Bonefro, Busso, Collecroci, Campobasso, Campochiaro, Campodipietro, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castopignano, Cercemaggiore, Cerepiccolo, Civitacampomariano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiafiera, Guardiaregia, Jelsi Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Val Forte, Mafalda, Matrice, Miragello, Sannitico, Molise, Monacilione, Montagnano, Montefalcone nel Sannio, Montemiro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrioni nel Sannio, Oratino, Palata, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Roccavivata, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Massimo, San Polomatese, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinele, Tavenna, Torrella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturò;

Regione di Puglia:

Provincia di Foggia: l'intero territorio dei seguenti comuni nelle zone sottoelencate:

zona del Gargano: Manfredonia, San Paolo di Civitate, Apricena, Peschici, Vieste, Vico del Gargano, Mattinata, Monte S. Angelo, S. Giovanni Rotondo, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, San Marco in Lamis, Rignano Garganico;

zona del Sub Appennino Dauno: Carlatino, Casnuovo Monterotaro, Caselvechio di Puglia, Pietra Montecorvino, San Marco la Catola, Motta Montecorvino, Volturara Appula, Volturino, Alberona, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano, Biccari, Roseto Valforte, Castelluccio Valmaggione, Troia, Faeto, Celle San Vito, Orsara di Puglia, Bovino, Panni, Accadia, Monteleone di Puglia, Deliceto, Candela, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Anzano di Puglia, Celenza Valforte;

Provincia di Bari: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottoelencate:

zona della Murgia Nord Occidentale: Andria, Minervino, Murge, Spinazzola, Poggiorsini, Corato, Ruvo, Gravina, Bitonto, Toritto, Altamura;

zona della Murgia Sud Orientale: Grumo Appula, Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Casamassima Turi, Conversano, Polignano a Mare, Monopoli, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello, Locorotonda;

Provincia di Taranto: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottoelencate:

zona della Murgia Sud Orientale: Laterza, Ginosa, Castellana Grotte, Palagianello, Mottola, Massafra, Martina Franca, Crispiano, Montemesola, Grottaglie;

Provincia di Brindisi: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Carovigno, San Michele Salentino, Oria, Francavilla Fontana, Villa Castelli, Ceglie Messapico, Ostuni, Cisternino, Fasao;


Regione Basilicata:

Provincia di Matera: l'intero territorio dei comuni sottoelencati:

Accettura, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Ferrandina, Gargano, Gorgoglione, Irsina, Matera, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, Scanzano Ionico, S. Giorgio Lucano, S. Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi;

Provincia di Potenza: l'intero territorio dei comuni sottoelencati:

Lavello, Montemilone, Melfi, Rionero, Venosa, Palazzo San Gervasio, Atella, Forenza, Banzi, Genzano di Lucania, Acerenza, Oppido Lucano, Filiano, S. Fele, Ruovo del Monte, Rapone, Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Bella, Avigliano, Ruoti, Baragiano, Balvano, Potenza, Picerno, Tito, Pignola, Brindisi di Montagna, Vaglio di Basilicata, Tolve, Albano di Lucania, Pietrapertosa, Laurenziana, Corleto Perticara, Anzi, Abriole, Calvello, Brienza, Marsiconovo, Marsicovetere, Paterno, Tramutola, Viggiano, Grumeto Nova, Moliterno, Lagonegro, Castelsaraceno, Lauria, Trecchina, Maratea, San Arcangelo.



Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori/stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'alimentazione degli animali deve tener conto delle seguenti specifiche:

almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le lattifere, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui all'art. 3;

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente; l'alimentazione degli animali, per circa il 45% proviene da Foraggio, il 70% del 45% del Foraggio (sostanza secca) utilizzato proviene dalla zona geografica delimitata di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

È necessario consentire l'impiego di alimentazione proveniente da fuori area ed anche, complementare, sia perché l'attività agricola non è più diffusa nella zona come in passato sia per le condizioni geopedoclimatiche che non assicurano e né potranno assicurare in futuro la produzione dello stesso in tutto il periodo dell'anno. Inoltre, si ritiene di dover procedere con tale procedura per la riduzione crescente delle aree destinate a prato/pascolo sia per l'incremento recente di specie faunistiche alloctone (cinghiali, etc) che riducono ulteriormente la produzione di foraggio locale per i danni provocati al cotico erboso sia per l'avanzamento dei boschi dovuto alla ridotta manutenzione del territorio.

Essendo la funzione della alimentazione complementare, solo fisiologica e di supporto al microbioma, l'incidenza sulle caratteristiche del «Caciocavallo Silano» DOP è pressoché trascurabile. Inoltre, l'assunzione di una razione ricca di base foraggera per almeno il 70% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera prodotta nella zona contribuisce a determinare le caratteristiche.

Il «Caciocavallo Silano» DOP è prodotto esclusivamente con latte di vacca crudo o eventualmente termizzato fino a 58° per trenta secondi in caseificio.

Il latte da impiegare per la produzione del formaggio deve essere coagulato alla temperatura di 36-38°C usando caglio in pasta di vitello o di capretto. È consentito l'impiego di siero innesco naturale preparato nella stessa struttura di trasformazione del latte.

Quando la cagliata ha raggiunto la consistenza voluta, dopo alcuni minuti, si procede alla rottura della stessa fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola. Inizia quindi la fase di maturazione della cagliata, che consiste in una energica fermentazione lattica la cui durata varia in media dalle quattro alle dieci ore e può protrarsi, ulteriormente in relazione all'acidità del latte lavorato, alla temperatura, alla massa o ad altri fattori.

La maturazione della pasta è completata quando la stessa è nella condizione di essere filata ed il controllo sui tempi di maturazione si effettua mediante prelievi, a brevi intervalli di piccole parti della pasta stessa che vengono immerse in acqua quasi bollente per provare se si allunga in fibre elastiche, lucide, continue e resistenti: cioè «fila».

Segue una operazione caratteristica consistente nella filatura e formazione di una specie di cordone che viene plasmato fino a raggiungere la forma voluta. La modellazione della forma si ottiene con movimenti energici delle mani per cui la pasta si comprime in modo

tale da avere la superficie esterna liscia, senza sfilature né pieghe e la parte interna senza vuoti. Si procede, quindi, alla chiusura della pasta all'apice di ogni singolo pezzo, immergendo la parte velocemente in acqua bollente e completando l'operazione a mano. Infine, si dà alla pasta la forma ovale con testina o troncoconica; la forma cilindrica o a parallelepipedo è consentita per il solo prodotto destinato a diverse operazioni di confezionamento (prodotto a fette, prodotto a cubetti, prodotto grattugiato, etc). Le forme così plasmate vengono immerse prima in acqua di raffreddamento e poi in salamoia.

La salatura avviene per immersione per un periodo di tempo variabile in relazione al peso, ma comunque non inferiore a sei ore. Tolte dalla salamoia le forme vengano legate a coppia con appositi legacci e sospese con delle pertiche di legno o di acciaio al fine di ottenere la stagionatura. La durata minima del periodo di stagionatura è di trenta giorni, ma può protrarsi più a lungo.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il «Caciocavallo Silano» DOP è un formaggio conosciuto fin dai tempi della Magna Grecia, storicamente prodotto in prevalenza nei territori del Meridione da razze bovine, autoctone; Podolica, Bruna Alpina, Frisone, Pezzata, Meticcia e loro incroci, il Caciocavallo è una delle eccellenze gastronomiche più apprezzate dell'Italia meridionale. Viene prodotto lungo l'intera dorsale appenninica del Mezzogiorno ed è impossibile non riconoscerlo grazie alla sua inconfondibile forma.

Era il 500 a.C. quando Ippocrate nei suoi scritti discorreva sull'arte usata dai Greci per la preparazione del cacio, l'etimologia della denominazione «Caciocavallo Silano» evoca il nome geografico dell'altopiano della Sila, nome che è prevalso per lunga consuetudine nell'area di produzione e nei mercati di consumo.

Ancora nel 1811, il relatore della «Statistica murattiana» disposta dal Governo napoleonico, per le contrade della Calabria ulteriore (Catanaro e Reggio), U. Caldora riporta un giudizio sui caciocavalli «Si fabbricano i formaggi propriamente detti, i caciocavalli in doppia foggia, fra i quali que' conosciuti col nome calabro di raschi sono assai più delicati e gustosi».

Il nome caciocavallo deriva dalla consolidata tecnica di stagionatura del prodotto che viene posto legato a coppie «a cavallo» di un sostegno. Data la tradizionalità del formaggio, la denominazione è stata riconosciuta originariamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1995, n. 12969, cui ha fatto seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993, recante norme innovative di produzione e di designazione.


Originario dell'altopiano calabrese della Sila, il «Caciocavallo Silano» DOP è oggi prodotto su un vasto territorio configurato a macchia di leopardo che comprende diversi comuni della Calabria e le aree lungo la dorsale appenninica meridionale di Puglia, Campania, Molise e Basilicata.

Nell'altopiano Silano, in passato, prima che gli allevamenti adottassero la stabulazione fissa, il caciocavallo veniva prodotto esclusivamente in primavera estate, nelle piccole casupole di legno dei bovani («vaccarizzi»); la tecnica di produzione era molto raffinata perché il formaggio doveva conservarsi a lungo.

Il «Caciocavallo Silano» DOP ha caratteristiche aromatiche e microbiologiche peculiari, conferite dal territorio e dalla tecnica di lavorazione locale. Dall'interazione di questi elementi derivano l'aroma, il sapore, il retrogusto, l'aspetto della pasta.

Gli aromi del prodotto sono altresì influenzati dall'eventuale utilizzo del siero innesco e dalla sua microflora autoctona che si origina dalla microflora presente nel latte della zona e da quella presente in lavorazione, cioè nell'ambiente di caseificio.

Per quanto riguarda il sapore, le note prevalenti sono dolci quando il formaggio è giovane ma divengono piccanti procedendo con la stagionatura, grazie all'utilizzo prevalente nel processo di lavorazione del caglio di capretto. Questo, durante la fase di stagionatura, grazie alla sua composizione condiziona i fenomeni di maturazione del formaggio, determinandone il sapore distintivo.



La necessità di lavorare latte di non più di quattro munte, permette di mantenere un legame diretto tra la qualità chimico-fisica e microbiologica del latte e l'unicità del prodotto in quanto viene evitata la dispersione delle molecole aromatiche liposolubili presenti nella materia grassa del latte che caratterizzano aromi ed odori del prodotto finito.

Alle specificità suddette vanno aggiunte le influenze ambientali e gli aspetti storico-culturali.

Le caratteristiche specifiche del prodotto sono infatti correlate ai fattori naturali, alle condizioni climatiche proprie della dorsale appenninica meridionale, che caratterizzano il territorio di produzione influenzando le colture foraggere destinate all'alimentazione delle lattifere.

Le caratteristiche organolettiche come le caratteristiche merceologiche, sono conferite dalla consuetudine di produzione, dalle secolari tradizioni locali e dalle condizioni climatico-ambientali.

Per i fattori umani, si segnala la tradizionalità della tecnica attualmente seguita, consolidatasi nel tempo, nonché la storica diffusione del consumo nei mercati meridionali. La tradizione si è consolidata grazie alle imprescindibili ed importanti conoscenze dei casari che si tramandano da secoli e che sono fondamentali per tutte le fasi di realizzazione del prodotto finito.

Art. 7.

Controlli

Il controllo di conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura conforme alle disposizioni del reg. CE n. 1151/2012. Tale struttura è l'organo di controllo Agroqualità S.p.a. - via Cesare Pavese - Roma - Telefono 06 54228675 - e-mail agroqualita@agroqualita.it - PEC agroqualita@legalmail.it

Art. 8.

Confezionamento, etichettatura e presentazione

Il prodotto «Caciocavallo Silano» DOP può essere immesso al consumo confezionato sia in forma intera che porzionato, affettato o grattugiato, cubettato, etc.

Il prodotto stagionato può essere messo sottovuoto sia nella forma intera che in quella porzionato, affettato, cubettato, grattugiato, etc anche in zone differenti da quelle della zona di origine da soggetti diversi, identificati e controllati dall'ente di certificazione autorizzato; nelle suddette operazioni è sempre garantita la tracciabilità della forma di provenienza.

È consentito il confezionamento del «Caciocavallo Silano» DOP, destinato alla vendita, assistita ed immediata, nell'esercizio dove è stato preparato.

Il formaggio a denominazione di origine «Caciocavallo Silano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo impresso termicamente, su ogni forma, con figurazione puntiforme, il contrassegno del simbolo grafico (Figura) e l'indicatore di un numero di identificazione attribuito dal Consorzio di tutela formaggio «Caciocavallo Silano», previa autorizzazione alla vigilanza, ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.

Il formaggio a denominazione di origine «Caciocavallo Silano», destinato ad operazioni di porzionamento, affettazione, cubettazione deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo impresso termicamente, su ogni forma, con figurazione puntiforme, tre contrassegni del simbolo grafico (Figura) con l'indicazione di un numero di identificazione attribuito dal Consorzio di tutela formaggio «Caciocavallo Silano» ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.

Tale contrassegno, nel colore pantone 348 CVC unitamente agli estremi del regolamento comunitario con cui è stata registrata la denominazione stessa e del numero di identificazione, attribuito al singolo produttore, di cui al precedente comma, dovrà essere stampigliato sulle etichette apposte su ogni singola forma.

Figura Simbolo grafico (logo)



È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È consentito l'uso di indicazioni, così come indicato nell'art. 2, che facciano riferimento al periodo di stagionatura extra, gran riserva.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la D.O.P.

L'etichetta da apporre sulle forme della D.O.P. deve riportare a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse le seguenti indicazioni:

- a) il simbolo grafico suddetto;
- b) il simbolo comunitario;
- c) il nome, il cognome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;
- d) il numero di identificazione attribuito ad ogni soggetto inserito nel sistema di controllo;
- e) la numerazione progressiva;
- f) le altre informazioni obbligatorie in conformità alle norme vigenti.


L'etichetta da apporre sulle forme della D.O.P. può riportare il riferimento alla regione in cui è collocato il caseificio di trasformazione del prodotto.

ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO
«CACIOCAVALLO SILANO»

n. UE:
DOP (X) IGP ()

1. Denominazione (denominazioni) [della DOP O IGP] - «Caciocavallo Silano».
2. Stato membro o Paese terzo - Italia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare.
 - 3.1. Tipo di prodotto [cfr: allegato XI] - Classe 1.3 - Formaggi.
 - 3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1.



Il «Caciocavallo Silano» è un formaggio semiduro a pasta filata prodotto esclusivamente con latte di vacca crudo o eventualmente termizzato fino a 58° per trenta secondi in caseificio.

Forma: ovale o tronco-conica, con testina o senza, nel rispetto delle consuetudini locali, con presenza di insenature dipendenti dalla posizione dei legacci, forma cilindrica o a parallelepipedo per il solo prodotto destinato a diverse operazioni di confezionamento (prodotto a fette, prodotto a cubetti, prodotto grattugiato, etc).

Peso: compreso tra 1 kg e 2500 kg.

Crosta: sottile, liscia marcato colore paglierino; la superficie può presentare leggere insenature dovute ai legacci collocate in relazione alle modalità di legatura. È consentito l'utilizzo di trattamenti delle forme, superficiali, esterni e trasparenti, privi di coloranti con il rispetto del colore della crosta.

Pasta: omogenea, compatta, con lievissima occhiatura, di colore bianco o giallo paglierino più carico all'esterno e meno carico all'interno.

Sapore: aromatico, piacevole, fusibile in bocca, normalmente delicato e tendenzialmente dolce quando il formaggio è giovane, fino a divenire piccante a maturazione avanzata.

Grasso della sostanza secca non inferiore al 38%.

Il formaggio «Caciocavallo Silano» deve essere stagionato per un periodo della durata minima di trenta giorni; la stagionatura può protrarsi più a lungo.

Il formaggio «Caciocavallo Silano» stagionato per almeno quattro mesi, può essere individuato come «Extra»; il formaggio «Caciocavallo Silano» stagionato per almeno nove mesi, può essere individuato come «Gran Riserva».

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati).

L'alimentazione degli animali deve tener conto delle seguenti specifiche:

almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le lattifere, su base annuale, proviene dalla zona geografica delimitata;

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

L'alimentazione degli animali, per circa il 45% proviene da foraggio, il 70% del 45% del foraggio (sostanza secca) utilizzato proviene dalla zona geografica delimitata di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

È necessario consentire l'impiego di alimentazione proveniente da fuori area ed anche, complementare, sia perché l'attività agricola non è più diffusa nella zona come in passato sia per le condizioni geo-pedoclimatiche che non assicurano e né potranno assicurare in futuro la produzione dello stesso in tutto il periodo dell'anno. Inoltre, si ritiene di dover procedere con tale procedura per la riduzione crescente delle aree destinate a prato/pascolo sia per l'incremento recente di specie faunistiche alloctone (cinghiali, etc) che riducono ulteriormente la produzione di foraggio locale per i danni provocati al cotico erboso sia per l'avanzamento dei boschi dovuto alla ridotta manutenzione del territorio.

Essendo la funzione della alimentazione complementare, solo fisiologica e di supporto al microbioma, l'incidenza sulle caratteristiche del «Caciocavallo Silano» DOP è pressoché trascurabile. Inoltre, l'assunzione di una razione ricca di base foraggera per almeno il 70% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera prodotta nella zona contribuisce a determinare le caratteristiche.

Il «Caciocavallo Silano» DOP è prodotto esclusivamente con latte di vacca crudo o eventualmente termizzato fino a 58° per trenta secondi in caseificio.

È consentito l'impiego di siero innesto naturale preparato nella stessa struttura di trasformazione del latte.

Caglio di agnello o di capretto.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata.

Allevamento, produzione del latte, caseificazione, stagionatura.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.

Il prodotto stagionato può essere messo sottovuoto sia nella forma interna che in quella porzionato, affettato, cubettato, grattugiato, etc anche in zone differenti da quelle della zona di origine da soggetti diversi, identificati e controllati dall'ente di certificazione autorizzato o da un suo delegato; nelle suddette operazioni è sempre garantita la tracciabilità della forma di provenienza.

È consentito il confezionamento del «Caciocavallo Silano» DOP, destinato alla vendita, assistita ed immediata, nell'esercizio dove è stato preparato.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.

Il formaggio a denominazione di origine «Caciocavallo Silano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo impresso termicamente, su ogni forma, con figurazione puntiforme, il contrassegno del simbolo grafico (Figura) e l'indicatore di un numero di identificazione attribuito dal Consorzio di tutela formaggio «Caciocavallo Silano», previa autorizzazione alla vigilanza, ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.

Il formaggio a denominazione di origine «Caciocavallo Silano», destinato ad operazioni di porzionamento, affettatura, cubettatura deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo impresso termicamente, su ogni forma, con figurazione puntiforme, tre contrassegni del simbolo grafico (Figura) con l'indicazione di un numero di identificazione attribuito dal Consorzio di tutela formaggio «Caciocavallo Silano» ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.

Tale contrassegno, nel colore pantone 348 CVC unitamente agli estremi del regolamento comunitario con cui è stata registrata la denominazione stessa e del numero di identificazione, attribuito al singolo produttore, di cui al precedente comma, dovrà essere stampigliato sulle etichette apposte su ogni singola forma.

Figura Simbolo grafico (logo)



È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È consentito l'uso di indicazioni, che facciano riferimento al periodo di stagionatura extra, gran riserva.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la D.O.P.

L'etichetta da apporre sulle forme della D.O.P. deve riportare a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse le seguenti indicazioni:

a) il simbolo grafico suddetto;

c) il nome, il cognome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;

d) il numero di identificazione attribuito ad ogni soggetto inserito nel sistema di controllo;

e) la numerazione progressiva.



L'etichetta da apporre sulle forme della D.O.P. può riportare il riferimento alla regione in cui è collocato il caseificio di trasformazione del prodotto.

4. Delimitazione concisa della zona geografica.

La zona geografica di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Caciocavallo Silano» comprende comuni ricadenti nelle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia, e Basilicata.

5. Legame con la zona geografica.

Il «Caciocavallo Silano» DOP è un formaggio conosciuto fin dai tempi della Magna Grecia, storicamente prodotto in prevalenza nei territori del Meridione da razze bovine, autoctone; Podolica, Bruna Alpina, Frisona, Pezzata, Meticcica e loro incroci, il caciocavallo è una delle eccellenze gastronomiche più apprezzate dell'Italia meridionale. Viene prodotto lungo l'intera dorsale appenninica del Mezzogiorno ed è impossibile non riconoscerlo grazie alla sua inconfondibile forma.

Era il 500 a.C. quando Ippocrate nei suoi scritti discorreva sull'arte usata dai Greci per la preparazione del cacio, l'etimologia della denominazione «Caciocavallo Silano» evoca il nome geografico dell'altopiano della Sila, nome che è prevalso per lunga consuetudine nell'area di produzione e nei mercati di consumo.

Ancora nel 1811, il relatore della «Statistica murattiana» disposta dal Governo napoleonico, per le contrade della Calabria ulteriore (Catanzaro e Reggio), U. Caldora riporta un giudizio sui caciocavalli «Si fabbricano i formaggi propriamente detti, i caciocavalli in doppia foggia, frà i quali que' conosciuti col nome calabro di raschi sono assai più delicati e gustosi».

Il nome caciocavallo deriva dalla consolidata tecnica di stagionatura del prodotto che viene posto legato a coppie «a cavallo» di un sostegno. Data la tradizionalità del formaggio, la denominazione è stata riconosciuta originariamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1995, n. 12969, cui ha fatto seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993, recante norme innovative di produzione e di designazione.

Originario dell'altopiano calabrese della Sila, il «Caciocavallo Silano» DOP è oggi prodotto su un vasto territorio configurato a macchia di leopardo che comprende diversi comuni della Calabria e le aree lungo la dorsale appenninica meridionale di Puglia, Campania, Molise e Basilicata.

Nell'altopiano Silano, in passato, prima che gli allevamenti adottassero la stabulazione fissa, il caciocavallo veniva prodotto esclusivamente in primavera estate, nelle piccole casupole di legno dei bovini («vaccharizzi»); la tecnica di produzione era molto raffinata perché il formaggio doveva conservarsi a lungo.

Il «Caciocavallo Silano» DOP ha caratteristiche aromatiche e microbiologiche peculiari, conferite dal territorio e dalla tecnica di lavorazione locale. Dall'interazione di questi elementi derivano l'aroma, il sapore, il retrogusto, l'aspetto della pasta.

Gli aromi del prodotto sono altresì influenzati dall'eventuale utilizzo del sieroinnesto e dalla sua microflora autoctona che si origina dalla microflora presente nel latte della zona e da quella presente in lavorazione, cioè nell'ambiente di caseificio.

Per quanto riguarda il sapore, le note prevalenti sono dolci quando il formaggio è giovane ma divengono piccanti procedendo con la stagionatura, grazie all'utilizzo prevalente nel processo di lavorazione del caglio di capretto. Questo, durante la fase di stagionatura, grazie alla sua composizione condiziona i fenomeni di maturazione del formaggio, determinandone il sapore distintivo.

La necessità di lavorare latte di non più di quattro munte, permette di mantenere un legame diretto tra la qualità chimico-fisica e microbiologica del latte e l'unicità del prodotto in quanto viene evitata la dispersione delle molecole aromatiche liposolubili presenti nella materia grassa del latte che caratterizzano aromi ed odori del prodotto finito.

Alle specificità suddette vanno aggiunte le influenze ambientali e gli aspetti storico-culturali.

Le caratteristiche specifiche del prodotto sono infatti correlate ai fattori naturali, alle condizioni climatiche proprie della dorsale appenninica meridionale, che caratterizzano il territorio di produzione influenzando le colture foraggere destinate all'alimentazione delle lattifere.

Le caratteristiche organolettiche come le caratteristiche merceologiche, sono conferite dalla consuetudine di produzione, dalle secolari tradizioni locali e dalle condizioni climatico-ambientali.

Per i fattori umani, si segnala la tradizionalità della tecnica attualmente seguita, consolidatasi nel tempo, nonché la storica diffusione del consumo nei mercati meridionali. La tradizione si è consolidata grazie alle imprescindibili ed importanti conoscenze dei casari che si tramandano da secoli e che sono fondamentali per tutte le fasi di realizzazione del prodotto finito.

...

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare: (art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento).

23A03049

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 maggio 2023.

Supplemento delle quote di sostanze stupefacenti che possono essere fabbricate e messe in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2023, dalla ditta Olon S.p.a., sede di Settimo Torinese.

IL DIRETTORE GENERALE

DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;


Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 10 novembre 2022: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, del 21 novembre 2022, n. 272, con il quale la ditta Olon S.p.a. sede di Settimo Torinese (TO) è stata autorizzata a fabbricare, per ricerca e sviluppo, e a mettere in vendita per l'estero, nell'anno 2023, la quota della sostanza stupefacente tebaina di kg 40;

Vista l'istanza datata 16 maggio 2023 con cui la citata ditta ha chiesto di essere autorizzata per l'anno 2023 a fabbricare e mettere in vendita per l'estero una quota supplementare della sostanza stupefacente tebaina pari a kg 330, per fabbricazione di lotti di prova presso la sede di Settimo Torinese (TO), e che la quota complessiva risulta pertanto modificata in: tebaina kg 370 per l'estero;

Preso atto che la ditta Olon S.p.a. sede di Settimo Torinese (TO) è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione, per ricerca e sviluppo esclusivamente per lotti di prova contenenti la sostanza tebaina, e alla vendita di tebaina ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, con proprio decreto n. 173 del 3 maggio 2023;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;



Decreta:

La ditta Olon S.p.a. Via Schiapparelli n. 2 Settimo Torinese (TO) è autorizzata a fabbricare, per ricerca e sviluppo, e a mettere in vendita per l'estero, nel corso dell'anno 2023, la seguente quota complessiva della sostanza stupefacente tebaina:

OLON S.p.a.-Via Schiapparelli, 2-Settimo Torinese (TO)

Sostanza da destinarsi alla fabbricazione per ricerca e sviluppo	per l'estero (q.tà in Kg)
Tebaina	370*

Note: *tebaina grezza corrispondente a circa 115 Kg di tebaina 98%

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2023

Il direttore generale: IACHINO

23A03120

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 marzo 2023.

Nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Sezione internazionale - parte comune italo-francese - sezione transfrontaliera - autorizzazione all'avvio del lotto costruttivo n. 3 «tunnel di base - completamento», e assegnazione delle relative risorse disponibili, ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 232, lettere «b» e «c» e comma 233, e modifica prescrizione n. 9 e chiarimento della raccomandazione n. 7R della delibera CIPE n. 39 del 2018 (CUP C11J05000030001). (Delibera n. 7/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 di-

cembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che, all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto l'Accordo 29 gennaio 2001 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una Nuova linea ferroviaria Torino Lione, ratificato dal Parlamento francese con legge 28 febbraio 2002, n. 291 e dal Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002, n. 228;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni»;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche e la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma infrastrutture strategiche» l'infrastruttura «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che,

all'art. 2, commi da 232 a 234, ha previsto che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato può autorizzare l'avvio alla realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato, e visti in particolare:

1. il comma 232, che stabilisce:

«Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:


a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria»;

2. il comma 233, il quale stabilisce:

«con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo



finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma»;

3. il comma 234, il quale stabilisce:

«il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni, che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e visti in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna - ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del citato decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45;

Visto l'Accordo 30 gennaio 2012 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, ratificato in Italia con legge 23 aprile 2014, n. 71, ed in Francia con legge 2 dicembre 2013, n. 1089, definito come «protocollo addizionale all'Accordo» del 29 gennaio 2001, ratificato in Italia con legge 27 settembre 2002, n. 228;

Considerato che ai sensi dell'accordo citato del 30 gennaio 2012 (che individua, per la realizzazione dell'opera, un promotore pubblico, quale organo comune, dotato di personalità giuridica, costituito e controllato in modo paritetico dagli Stati italiano e francese, che viene qualificato come ente aggiudicatore, con la qualifica di gestore

dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera), si è perfezionata la configurazione della società *Lyon Turin Ferroviaria*, di seguito LTF, nel ruolo del Promotore pubblico e che LTF ha in seguito modificato la propria denominazione sociale in *Tunnel Euralpin Lyon Turin Société par Actions Simplifiée*, di seguito TELT;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» che all'art. 1, comma 208, per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione», ha autorizzato la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029;

Visto il regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti, di seguito TEN-T, e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento UE n. 913/2010 e che abroga i regolamenti CE n. 680/2007 e CE n. 67/2010;


Vista la legge 23 aprile 2014, n. 71, recante «Ratifica ed esecuzione da parte dell'Italia dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012»;

Visto l'ulteriore Accordo 24 febbraio 2015 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del MIT, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il MIT;

Vista la Convenzione di sovvenzione in data 1° dicembre 2015, relativa al finanziamento dell'azione n. 2014-EU-TM-0401-M, denominata «Sezione transfrontaliera della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - Tunnel di base del Moncenisio» per il periodo 2016-2019, di seguito «Grant Agreement», con risorse dell'Unione europea per complessivi 813.781.900 euro per Italia e Francia;



Visto il protocollo addizionale, all'Accordo del 24 febbraio 2015, dell'8 marzo 2016 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese che fissa il «costo certificato», espresso alla data di valuta 1° gennaio 2012, ai sensi del primo comma dell'art. 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, della «Sezione transfrontaliera della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione» in 8.300,8 milioni di euro;

Considerato che l'art. 2, punto 2.2, del sopra citato Protocollo addizionale 8 marzo 2016, stabilisce che «Al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5%, considerato applicabile fino al completamento dei lavori definitivi. Tale attualizzazione è soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino al completamento dei lavori, sulla base dell'indice di riferimento come definito al punto 3. dell'allegato al presente Protocollo addizionale con adeguamento finale degli eventuali scostamenti rilevati»;

Vista la legge 5 gennaio 2017, n. 1, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016», e, in particolare, l'art. 3, che dispone, tra l'altro, che la realizzazione della sezione transfrontaliera avvenga con le modalità previste dall'art. 2, comma 232, lettere b) e c), e comma 233, della citata legge n. 191 del 2009, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente e la realizzazione dell'opera per successivi lotti costruttivi non funzionali;

Vista la legge 1° febbraio 2017, n. 116 di ratifica degli Accordi del 2015 e del protocollo del 2016 pubblicata sul «*Journal Officiel de la République Française*»;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», questo Comitato assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto l'*Amendment al Grant Agreement* n. 1 del 14 aprile 2020, che ha prorogato il contributo finanziario europeo di 813.781.900 euro per la realizzazione dell'intera opera fino al 31 dicembre 2022;

Visto il citato decreto-legge n. 76 del 2020, ed in particolare gli articoli 41 e 42, rispettivamente rubricati «Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche» e «Semplificazioni dell'attività del CIPE»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che ha previsto sul capitolo n. 7532 dello stato di previsione del MIT ulteriori finanziamenti pari a 409 milioni di euro;

Visto il Contratto di programma 2021-2029 tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. e Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.s., di seguito CdP TELT, sottoscritto in data 21 maggio 2021, «per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della Sezione transfrontaliera della Parte comune della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione»;

Visto il decreto MIT 3 agosto 2021, n. 52, con il quale è stato approvato il CdP TELT con arco temporale 2021-2029, «per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della Sezione transfrontaliera della Parte comune della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione e delle relative opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale della suddetta infrastruttura»;

Visto l'*Amendment al Grant Agreement* n. 2 dell'8 dicembre 2022, che ha prorogato il contributo finanziario europeo per la realizzazione dell'opera fino al 31 dicembre 2023;

Viste le delibere di questo Comitato relative alla «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione», il cui contenuto si intende qui richiamato e viste in particolare:

1. la delibera CIPE 18 novembre 2010 n. 86 con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena in variante, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, quale opera propedeutica alla realizzazione della parte italiana della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione»;

2. le delibere CIPE 3 agosto 2011, n. 57 e 20 febbraio 2015, n. 19, con le quali questo Comitato ha approvato rispettivamente i progetti preliminare e definitivo del «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - Sezione internazionale - Parte comune italo francese - Sezione transfrontaliera: tratta in territorio italiano»;

3. la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 67, con la quale questo Comitato ha autorizzato:

3.1. l'avvio alla realizzazione per lotti costruttivi della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: sezione internazionale - Parte comune italo-francese - Sezione transfrontaliera», indicando il nuovo limite di spesa dell'opera, per la parte di competenza italiana, pari a 5.631,46 milioni di euro in valuta corrente, di cui 5.574,20 milioni



di euro per il costo rivalutato fino a completa realizzazione dell'opera e 57,26 milioni di euro per ulteriori opere compensative, anche definite come misure di accompagnamento ulteriori rispetto a quelle già contenute nel costo complessivo dell'opera;

3.2. l'avvio del 1° lotto costruttivo «Tunnel di base», dal costo di competenza italiana di 2.563,70 milioni di euro, e del 2° lotto costruttivo «Opere all'aperto Francia», dal costo di competenza italiana di 328,92 milioni di euro, per un valore complessivo di 2.892,62 milioni di euro, con l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana entro il limite di spesa di 5.631,46 milioni di euro;

2. la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 6, con la quale questo Comitato ha espresso parere sul CdP TELT per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della Sezione transfrontaliera della Parte comune italo-francese della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione»;

3. la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 30, con la quale questo Comitato ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo della variante cantierizzazione in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della delibera CIPE n. 19 del 2015, nell'ambito del lotto costruttivo n. 1;

4. la delibera CIPE 26 aprile 2018 n. 39, con la quale questo Comitato ha approvato con prescrizioni la parziale modifica degli allegati alla citata delibera CIPE n. 30 del 2018 e, in particolare, di alcune prescrizioni richieste dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Vista la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (legge di bilancio 2022), con la quale sono stati destinati alla Nuova linea ferroviaria Torino-Lione complessivi 57 milioni di euro, stanziati sul capitolo n. 7532 del MIT, di cui 5,68 milioni di euro a completamento della copertura del costo del lotto costruttivo n. e 51,32 milioni di euro quali ulteriori risorse disponibili;


Vista la delibera CIPE 15 febbraio 2022, n. 3, con la quale questo Comitato ha autorizzato il 4° lotto costruttivo, ha modificato la prescrizione n. 9 della delibera CIPE n. 39 del 2018 ed ha autorizzato la rimodulazione della ripartizione degli interventi fra il 3°, il 4° e il 5° lotto costruttivo, evidenziando nelle disponibilità del quadro economico l'importo di 51,32 milioni di euro, quali «Ulteriori risorse disponibili da assegnare» derivanti dalla legge di bilancio 2022, secondo il seguente quadro economico, per la parte di competenza italiana:

Lotto costruttivo	Costo	Finanziamento	Fabbisogno
n. 1 Tunnel di base 1ª Fase	2.563,70	2.563,70	
n. 2 Opere all'aperto Francia	328,92	328,92	
n. 3 Tunnel di base (completamento)	1.274,32		1.274,32
n. 4 Opere all'aperto Italia	414,68	414,68	
n. 5 Attrezzaggio tecnologico	992,58		992,58
Totale complessivo Lotti costruttivi	5.574,20	3.307,30	2.266,90
Ulteriori opere compensative	57,26		57,26
Totale Lotti costruttivi + Ulteriori opere compensative	5.631,46	3.307,30	2.324,16
Risorse residue disponibili da assegnare da parte del CIPESS		51,32	-51,32
Totale	5.631,46	3.358,62	2.272,84

Vista la legge del 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (Legge di bilancio 2023) con la quale, nella Sezione II, è stato disposto il rifinanziamento dell'art. 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per complessivi 1.231 milioni di euro, di cui 91 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 210 milioni di euro per l'anno 2029 iscritti sul capitolo 7532, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 506, della sopracitata legge che dispone: «Entro il 31 marzo 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è autorizzato l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 dell'intervento «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera» ai sensi dell'art. 2, commi 232 e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'assegnazione delle risorse, presenta apposita relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per l'intervento di cui al primo periodo»;

Vista la nota n. 9434 del 14 marzo 2023, con la quale il Capo di Gabinetto del MIT ha trasmesso la documentazione utile per l'istruttoria, predisposta dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e, allo stesso tempo, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento per l'autorizzazione all'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 Tunnel di base (completamento)), della «Nuova



linea ferroviaria Torino-Lione sezione internazionale – parte comune italo-francese - sezione transfrontaliera» ai sensi dell'art. 2, commi 232, lettere «b» e «c», e 233, della legge n. 191 del 2009;

Vista la nota n. 1744 del 20 marzo 2023, con la quale il MIT, in risposta ai chiarimenti richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, con nota n. 2917 del 17 marzo 2023, allega la seguente documentazione:

1. relazione concernente la quantificazione dei contributi versati dall'Unione europea alla società TELT come prescritto dal sopra citato art. 1, comma 506, della legge n. 197 del 2022;
2. elementi relativi allo sviluppo sostenibile;
3. atto con cui TELT ha prorogato la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, apposta l'8 luglio 2015, data della registrazione alla Corte dei conti della delibera n. 19 del 20 febbraio 2015 con la quale il CIPE ha approvato il Progetto definitivo della parte italiana della sezione transfrontaliera;
4. chiarimento relativamente alla raccomandazione n. 7R della delibera CIPE 39 del 2018 al fine di chiarirne in maniera autentica finalità e modalità di attuazione;
5. richiesta di modificare la prescrizione n. 9, autorizzando l'utilizzo di 2,3 milioni di euro, per le attività di rimozione delle passività ambientali nel Comune di Salbertrand, nell'ambito delle «ulteriori opere compensative»;
6. chiarimenti concernente l'avvio del processo di aggiornamento del costo a vita intera dell'opera alla luce dei recenti incrementi dei costi dei materiali, di trasporto ed energetici;

Considerato che, con la stessa nota, il MIT chiede a questo Comitato di:

1. autorizzare, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e 233, della legge n. 191, del 2009, l'assegnazione delle risorse disponibili, ai sensi del comma 506, art. 1 della legge di bilancio 2023, al fine di consentire l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 «Tunnel di base (completamento)», dal costo di competenza italiana pari a 1.274,32 milioni di euro;

2. assegnare a TELT, nell'ambito delle «ulteriori opere compensative», 2,3 milioni di euro, utilizzando quota parte delle ulteriori risorse disponibili, pari a 8 milioni di euro, a copertura della spesa di pari importo sostenuta da TELT per le attività di rimozione delle passività ambientali nel Comune di Salbertrand, per la sola «Area A»;

3. modificare l'ultimo capoverso della prescrizione n. 9 della delibera CIPE 39 del 2018, autorizzando TELT ad assorbire per ragioni sociali i costi di rimozione dei rifiuti, di caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito per la cosiddetta «Area A», di proprietà del Comune di Salbertrand e di piccoli proprietari privati;

4. prendere atto dell'informativa concernente le somme incassate da TELT dall'Unione europea;

5. prendere atto dell'avvio del processo di aggiornamento del costo a vita intera dell'opera alla luce dei recenti incrementi dei costi dei materiali e di trasporto ed energetici;

6. fare propria l'interpretazione della raccomandazione 7R della delibera CIPE n. 39 del 2018, al fine di chiarirne in maniera autentica finalità e modalità di attuazione, la cui formulazione originaria viene riportata di seguito:

«Considerata l'esigenza di garantire un'ottimale e dignitosa dimora per l'ospitalità delle maestranze e l'assenza di campi base, TELT sia invitata a valutare ed eventualmente a promuovere soluzioni per un'ottimale ospitalità delle maestranze sul territorio. Essendo la cantierizzazione trasferita a La Maddalena di Chiomonte ed in accordo a quanto prescritto nel merito dal MATTM si raccomanda di sviluppare il progetto relativo alla passerella dello spazio visitatori del cantiere di Chiomonte e le attività di informazione nel territorio dell'area che ospita i lavori principali»;

7. Il chiarimento autentico della raccomandazione n. 7R della delibera CIPE n. 39 del 2018 viene proposto dal MIT come segue:


«La raccomandazione 7R è orientata alla valorizzazione del patrimonio edilizio potenzialmente utilizzabile al migliore inserimento del cantiere de La Maddalena della tratta nazionale sezione transfrontaliera della Torino Lione.

Pertanto, la raccomandazione trova applicazione nel quadro del Patto per il territorio, sottoscritto da regione, commissario e TELT, per cui le parti si impegnano a «Contribuire alla creazione di una *Maison de l'Habitat* (sul modello di quanto già realizzato sul versante francese) concepita come sportello per valorizzare le opportunità ricettive del territorio per l'ospitalità dei lavoratori impegnati nei cantieri». La Regione Piemonte, di concerto con i *partners*, assicurerà una rendicontazione dei risultati di questo progetto.

Inoltre, il recupero del patrimonio edilizio pubblico allo scopo di valorizzarne la finalità ricettiva, potrà essere sostenuto su iniziativa dei comuni interessati, a valere sui fondi compensativi già previsti ed ancora da autorizzare»;

Vista la nota MIT n. 1934 del 28 marzo 2023, con la quale è stata trasmessa, facendo propria la proposta del Presidente dell'Osservatorio per l'Asse ferroviario Torino-Lione, una riformulazione della proposta di aggiornamento della prescrizione n. 9 della delibera CIPE n. 39 del 2018, come modificata dalla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 3 del 2022, proponendo l'inserimento di un nuovo inciso;

Preso atto che la proposta di modifica della prescrizione n. 9 e il chiarimento della raccomandazione n. 7R sono stati ulteriormente precisati nel corso degli approfondimenti istruttori con le amministrazioni interessate, come successivamente riportato nella nota DIPE 29 marzo 2023, n. 3356, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze;



Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e degli allegati trasmessi:

- 1 Allegato n. 1 Articolazione dei lotti costruttivi: LC1, LC2, LC3, LC4 e LC5;
- 2 Allegato n. 2 Programma Lavori (*master plan*) lotto costruttivo 3;
- 3 Allegato n. 3 Tavola sinottica collocazione geografica LC3;
- 4 Allegato n. 4 I cantieri operativi Nuova linea Torino-Lione, di seguito NLTL;
- 5 Allegato n. 5 Avanzamento fisico degli interventi relativi a LC1 LC2 e LC4;
- 6 Allegato n. 6 Aggiornamento fabbisogni finanziari annuali cassa e competenza (quota Italia);
- 7 Allegato n. 7 Avanzamento ottemperanza prescrizioni delibere CIPE nn. 57 del 2011, 19 del 2015, 39 del 2018;
- 8 Allegato n. 8 Accordo Torino-Lione 30 gennaio 2012;
- 9 Allegato n. 9 Accordo Torino-Lione 24 febbraio 2015;
- 10 Allegato n. 10 Protocollo addizionale Torino-Lione 8 marzo 2016;
- 11 Allegato n. 11 legge italiana di ratifica n. 1 del 5 gennaio 2017;
- 12 Allegato n. 12 legge francese di ratifica 1° febbraio 2017;
- 13 Allegato n. 13 Protocollo di intenti Regione Piemonte;

sotto il profilo tecnico-procedurale:

1. la «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione» è parte integrante del «Corridoio Mediterraneo», che costituisce il principale asse Est-Ovest della rete TEN-T a sud delle Alpi e mira ad assicurare la connessione tra il quadrante occidentale europeo e l'Europa centro-orientale;

2. la sezione internazionale della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione» è costituita da tre parti:

- 2.1. parte francese, tra i dintorni di Saint-Didier-de-la-Tour e i dintorni di Montmélian;
- 2.2. parte comune italo francese, tra i dintorni di Montmélian in Francia e di Chiusa S. Michele in Italia;
- 2.3. parte italiana, dai dintorni di Chiusa S. Michele a Settimo Torinese (Nodo di Torino);

3. la parte comune italo-francese include la Sezione transfrontaliera, tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa/Bussoleno in Italia, di cui costituisce la prima fase funzionale e che comprende il rifacimento dell'impianto ferroviario di Saint-Jean de Maurienne con la stazione internazionale e il raccordo alla linea storica, il tunnel di base transfrontaliero del Moncenisio di circa 57,5 km, l'attraversamento della piana di Susa con la stazione internazionale, il tunnel dell'Interconnessione e le opere all'aperto per l'innesto della Interconnessione nella linea storica Torino-Modane prima della stazione di Bussoleno;

4. TELT è il Promotore pubblico chiamato a compiere le attività e le operazioni previste nell'Accordo del 2012 e che ha modificato la propria denominazione sociale rispetto alla precedente LTF;

5. questo Comitato, con propria delibera n. 67 del 2017 n. 67, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 1 del 2017, ha disposto la realizzazione della Sezione transfrontaliera della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione» mediante le modalità previste dall'art. 2, commi 232 e 233, della legge n. 191 del 2009, in relazione alle risorse autorizzate, e ha approvato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: sezione internazionale – Parte comune italo-francese - Sezione transfrontaliera», come di seguito:

- 5.1. 1° lotto costruttivo: Tunnel di base 1ª Fase;
- 5.2. 2° lotto costruttivo: Opere all'aperto Francia;
- 5.3. 3° lotto costruttivo: Tunnel di base (completamento);
- 5.4. 4° lotto costruttivo: Opere all'aperto Italia;
- 5.5. 5° lotto costruttivo: Attrezzaggio tecnologico;

6. il cronoprogramma dei lavori è indicato nella relazione istruttoria del MIT e nell'allegato 2, che prevede oltre 10 anni di lavori;

7. la dichiarazione di pubblica utilità, apposta con l'approvazione del progetto definitivo di cui alla delibera di questo Comitato n. 19 del 2015, è stata prorogata, per ulteriori due anni, da TELT in data 9 maggio 2022, con determina n. 1004.TELT_UE PROV.1004.TEC.22, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006, come integrato dall'art. 216, comma 27-novies, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e per gli effetti del comma 5 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e l'avviso della proroga è stato pubblicato sul «Corriere della Sera», edizione nazionale e su «La Stampa» edizione regionale del 3 marzo 2022;

8. in merito ai contributi versati dall'Unione europea è stato comunicato che:

8.1 l'*Amendment* n. 1 al *Grant Agreement* 2015, che ha prorogato il termine del contratto per la realizzazione dell'opera fino al 31 dicembre 2022 e l'*Amendment* n. 2 che ha ulteriormente prorogato il termine del contratto per la realizzazione dell'opera fino al 31 dicembre 2023 determinano l'importo finanziato pari a 813.781.900 euro, nonché le regole d'erogazione dei contributi:



Contributi UE (valori in euro)	Stato italiano	Stato francese	Totale
Fase studi ed indagini geognostiche ⁽¹⁾	121.474.406,50	117.325.593,00	238.799.999,50
Fase lavori ⁽²⁾	327.860.920,80	247.120.979,60	574.981.900,40
Totale	449.335.327,30	364.446.572,60	813.781.899,90

(1) fase esclusa dal costo certificato di 8.609,70 milioni di euro a valuta 2012 - cofinanziamento massimo al 50%

(2) fase inclusa nel costo certificato di 8.609,70 milioni di euro a valuta 2012 - cofinanziamento massimo al 40% già ricompresi nell'ambito dei finanziamenti italiani a copertura dei lavori del 1 e 2 Lotti Costruttivi approvati dal CIPE con delibera n. 67 del 2017.

8.2 i fondi della prima fase sono stati tutti versati in una prima fase alla società LTF e successivamente alla società TELT;

8.3 i contributi versati ad oggi da parte dell'Unione Europea sono pari a 487.981.320,85 euro, di cui 256.543.879,83 euro di spettanza dello Stato italiano e sono a copertura della fase finale della fase studi ed indagini e dei lotti costruttivi 1 e 2 per quanto riguarda la fase lavori;

sotto l'aspetto finanziario:

1 - come indicato all'art. 2, punto 2.1, del citato Protocollo addizionale 8 marzo 2016 all'Accordo del 24 febbraio 2015, il costo certificato a vita intera della Sezione transfrontaliera era pari a 8.300,73 milioni di euro espresso in valuta gennaio 2012;

2 - l'*Amendment* al *Grant Agreement* n. 1 del 14 aprile 2020, che ha prorogato il contributo finanziario europeo per la realizzazione dell'opera fino al 31 dicembre 2022 e l'*Amendment* al *Grant Agreement* n. 2 dell'8 dicembre 2022 che ha prorogato il contributo finanziario europeo per la realizzazione dell'opera fino al 31 dicembre 2023;

3 - il lotto costruttivo n. 3 non è attualmente oggetto di contributi europei in forza dei contratti di sovvenzione attualmente in vigore;

4 - il prossimo contratto di sovvenzione europeo è previsto venga sottoscritto nel 2024;

5 - l'ammontare di finanziamento europeo di 449,33 milioni di euro di competenza dello Stato Italiano, si suddivide in 121,47 milioni di euro relativi alla fase di studi ed indagini geognostiche (fase esclusa dal costo certificato di 8.609,70 milioni di euro a valuta 2012) e 327,86 milioni di euro relativi alla fase Lavori (fase inclusa nel costo certificato di 8.609,70 milioni di euro a valuta 2012) già ricompresi nell'ambito dei finanziamenti italiani a copertura dei lavori del 1° e 2° lotto costruttivo approvato dal CIPE con delibera n. 67 del 2017;

6 - il suddetto Protocollo addizionale 8 marzo 2016 dispone, all'art. 2, punto 2.2, che gli oneri relativi al costo certificato alla data di valuta gennaio 2012 siano, da tale data, attualizzati sulla base di un tasso annuo di riferimento previsto dell'1,5%, considerato applicabile fino al completamento dei lavori definitivi, e che tale attualizzazione è soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino a completamento dei lavori;

7 - il costo dell'intera opera rivalutata è quindi di 9.630,25 milioni di euro di cui il costo di parte italiana è pari a 5.574,20 milioni di euro, al lordo del contributo finanziario dell'Unione europea;

8 - il limite di spesa dell'opera, per la parte di competenza italiana, come definito dalla delibera CIPE n. 67 del 2017, è pari a 5.631,46 milioni di euro in valuta corrente, di cui 5.574,20 milioni di euro per il costo rivalutato fino a completa realizzazione dell'opera e 57,26 milioni di euro per «ulteriori opere compensative» rispetto a quelle già contenute nel costo complessivo dell'opera;

9 - il costo della sezione transfrontaliera con la ripartizione degli oneri tra Italia e Francia, al lordo del contributo finanziario dell'Unione europea, è riepilogato come segue:

Voce	Importo Totale Opera	Quota Italia	Quota Francia
Costo certificato (valuta 2012)	8.300,73	4.807,36	3.493,37
Acquisizioni fondiari, interferenze di reti e misure di accompagnamento in territorio italiano (valuta 2012)	172,23	172,23	0,00
Acquisizioni fondiari, interferenze di reti e misure di accompagnamento in territorio francese (valuta 2012)	136,72	0,00	136,72
Costo complessivo (valuta 2012)	8.609,68	4.979,59	3.630,09
Costo complessivo (valuta corrente)	9.630,25	5.574,20	4.056,04
Ulteriori opere compensative		57,26	
Costo complessivo ITALIA (valuta corrente)		5.631,46	



10 - gli importi relativi ai costi della sezione transfrontaliera dei cinque lotti costruttivi sono stati così articolati, evidenziando anche le quote Italia e Francia (al lordo del contributo finanziario dell'Unione europea) non sono stati modificati rispetto all'ultima decisione del Comitato e sono coerenti con gli Accordi internazionali in vigore:

Lotto costruttivo	Importo Totale	Quota Italia	Quota Francia
n. 1: Tunnel di base 1 ^a Fase	4.492,64	2.563,70	1.928,94
n. 2: Opere all'aperto Francia	568,08	328,92	239,16
n. 3: Tunnel di base (completamento)	2.200,90	1.274,32	926,58
n. 4: Opere all'aperto Italia	654,32	414,68	239,64
n. 5: Attrezzaggio tecnologico	1.714,30	992,58	721,72
Costo complessivo (valuta corrente)	9.630,25	5.574,20	4.056,04

11 - sono stati avviati i lavori del lotto costruttivo n. 1, «Tunnel di base», dal costo di competenza italiana di 2.563,70 milioni di euro, e del lotto costruttivo n. 2, «Opere all'aperto Francia», dal costo di competenza italiana di 328,92 milioni di euro, per un valore complessivo di 2.892,62 milioni di euro;

12 - che, per esigenze di una diversa pianificazione temporale e lasciando invariato il costo a vita intera dell'opera, è stata avviata la rimodulazione del lotto costruttivo n. 4, l'anticipazione di alcuni interventi afferenti ai lotti costruttivi n. 3 e n. 5, e conseguente posticipazione negli altri lotti n. 3 e n. 5 di parte degli interventi previsti inizialmente nel lotto costruttivo n. 4;

13 - il lotto costruttivo 3 prevede in particolare:

13.1 - l'esecuzione delle opere civili di completamento del tunnel di base in Francia ed in Italia;

13.2 - lavori in sotterraneo per lo scavo dei due tubi con TBM *dual mode* del Tunnel di base da Chiomonte verso Susa (Cantiere operativo 3), comprensivo della seconda discenderia della Maddalena (Maddalena «2») con lo stesso diametro della canna del Tunnel di Base (in sostituzione della galleria di ventilazione di Clarea) e dell'area di sicurezza Clarea, scavate invece in tradizionale (Cantiere operativo 4a) e dell'area d'interscambio della discenderia Maddalena 1 (Cantiere operativo 4b), in conformità del progetto definitivo di variante approvato dal CIPE con le delibere nn. 30 e 39 del 2018;

13.3 - siti di valorizzazione materiali e deposito (lavorazione materiali di scavo per produzione inerti, calcestruzzo e messa a deposito del materiale inutilizzato) - (Cantiere operativo 10);

13.4 - lavori a cielo aperto a Susa (Cantiere operativo 2a) per la realizzazione della piattaforma ferroviaria, della stazione internazionale, del ponte sulla Dora e di tutti gli edifici tecnici;


13.5 - lavori in sotterraneo per lo scavo dei due tubi in tradizionale dell'interconnessione di Bussoleno (Cantiere operativo 1) con i relativi imbocchi ovest ed est, compreso la realizzazione dei lavori civili e di piattaforma ferroviaria per raccordo alle opere realizzate in convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'interconnessione di Bussoleno;

13.6 - convenzioni per interferenze lato Italia;

14 - la posticipazione degli interventi al lotto costruttivo n. 3 riguarda, in particolare, le opere principali dei cantieri operativi 1 e 2, così come le gallerie dell'Interconnessione di Bussoleno, il ponte sulla Dora, la stazione internazionale di Susa e i fabbricati dell'area tecnica sempre di Susa;

15 - l'articolazione del lotto 3, rimodulato ai sensi della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 3 del 2022 prevede l'esecuzione delle opere civili di completamento del tunnel di base in Francia ed in Italia secondo la seguente tabella:

LAVORI	FINANZIAMENTO ASSENTITO (milioni di euro)
Cantiere operativo 7 completamento lavori St. Martin La-Porte - La Praz	215,14
Cantiere operativo 6 completamento lavori La Praz/Modane/ Villarodin-Bourget	189,53
Cantiere operativo 5 completamento lavori Modane/Villarodin-Bourget-Maddalena	394,63
Cantiere operativo 4a completamento lavori Maddalena-Clarea	53,41
Cantiere operativo 11 Deposito e valorizzazione materiali	110,27
Cantiere operativo - Completamento opere di sicurezza (Francia)	28,33
Cantiere operativo 3 Maddalena - Imbocco Est Susa	115,33
Cantiere operativo 10 Deposito e valorizzazione materiali	26,00
Cantiere operativo - Completamento opere di sicurezza (Italia)	48,05
Cantieri operativi 1a - 1b - 2a - 2b - 2d - 12i Opere in Piana di Susa/Int. Bussoleno	81,87
Completamento Espropri e Convenzioni	11,76
TOTALE COSTO A VITA INTERA	1.274,32



16 - lo stato di avanzamento dei lotti costruttivi n. 1, 2 e 4 dal punto di vista finanziario sono riportati nella tabella seguente:

(importi in milioni di euro)

STATO LAVORI IN CORSO	QUOTA ITALIA	QUOTA FRANCIA	TOTALE CONSUNTIVO ITALIA FRANCIA
1° Lotto costruttivo: Tunnel di base 1ª Fase A	2.563,70	1.928,94	2.295,25
2° Lotto costruttivo: opere all'aperto Francia	328,92	239,16	260,42
4° Lotto costruttivo (rimodulato): opere all'aperto Italia	414,68	239,64	18,73
TOTALE INVESTIMENTO	3.307,30	2.407,74	2.574,40

17 - il fabbisogno relativo al lotto costruttivo n. 3 pari a 1.274,32 milioni di euro trova copertura nel rifinanziamento disposto dalla citata legge di bilancio 2023, pari a 1.231,00 milioni di euro, e da 43,32 milioni di euro nell'ambito delle risorse residue «disponibili da assegnare» di 51,32 milioni di euro, derivanti dalla citata legge di bilancio 2022, come disposto con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 3 del 2022, dalle quali di conseguenza residuano 8 milioni di euro;

18 - il MIT comunica che rispetto all'indice di rivalutazione dei prezzi concordato fra gli Stati nel 2015, pari all'1,5% annuo composto fino alla fine dei lavori, le proiezioni odierne sembrano indicare tendenze leggermente superiori, dell'ordine del 2%, e che TELT sta conducendo valutazioni in merito al fine di effettuare la migliore previsione del nuovo costo a vita intera.

19 - il MIT comunica che TELT ha completato nel 2022 le attività di rimozione delle passività ambientali nel Comune di Salbertrand, per la sola «Area A», con un costo di circa 2,3 milioni di euro più IVA, quali attività propeudetiche all'istallazione del Cantiere di valorizzazione del materiale di scavo qualificato come sottoprodotto;

20 - in seguito a tale informazione il MIT propone:

20.1. un riaggiornamento della prescrizione n. 9 della delibera CIPE n. 39 del 2018;

20.2. di autorizzare TELT a finanziare la spesa sostenuta per le attività di rimozione delle passività ambientali nel Comune di Salbertrand, per la sola «Area A», pari a 2,3 milioni di euro, nell'ambito delle «ulteriori opere compensative», importo che trova copertura nella quota parte delle ulteriori risorse «disponibili da assegnare», pari a 8 milioni di euro;


20.3. le ulteriori risorse «disponibili da assegnare» di 8 milioni di euro vengono ridotte di conseguenza a 5,7 milioni di euro;

21 - i finanziamenti attualmente disponibili ed il relativo fabbisogno residuo, aggiornati con gli stanziamenti previsti dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) e dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), nonché tenuto conto dell'assegnazione disposta con la presente delibera, sono così ripartiti:

(importi in milioni di euro)

LOTTO COSTRUTTIVO	COSTO	FINANZIAMENTO	FABBISOGNO
n. 1 Tunnel di base 1ª Fase	2.563,70	2.563,70	
n. 2 Opere all'aperto Francia	328,92	328,92	
n. 3 Tunnel di base (completamento)	1.274,32	1.274,32	
n. 4 Opere all'aperto Italia	414,68	414,68	
n. 5 Attrezzaggio tecnologico	992,58		992,58
Totale complessivo Lotti costruttivi	5.574,20	4.581,62	992,58
Ulteriori opere compensative comprese le rimozioni passività ambientali «Area A» di Salbertrand	57,26	2,30	54,96
Totale Lotti costruttivi + Ulteriori opere compensative	5.631,46	4.583,92	1.047,54
Risorse residue disponibili da assegnare da parte del CIPESS		5,70	-5,70
TOTALE	5.631,46	4.589,62	1.041,84

22 - ai fini della raccomandazione n. 7R della delibera CIPE n. 39 del 2019, secondo la quale: «Considerata l'esigenza di garantire un'ottimale e dignitosa dimora per l'ospitalità delle maestranze e l'assenza di campi base, TELT sia invitata a valutare ed eventualmente a promuovere soluzioni per un'ottimale ospitalità delle maestranze sul territorio. Essendo la cantierizzazione trasferita a La Maddalena di Chiomonte ed in accordo a quanto prescritto nel merito dal MATTM, si raccomanda di sviluppare il progetto relativo alla passerella dello spazio visitatori del cantiere di Chiomonte e le attività di informazione nel territorio dell'area che ospita i lavori principali», il Comune di Chiomonte, con nota n. 5086 del 19 dicembre 2022, propone, di «sostenere i costi di un necessario gruppo di lavoro», per un costo di



circa 150.000 - 200.000 euro, avente il compito di individuare gli immobili del territorio più idonei a garantire l'auspicata ospitalità diffusa delle maestranze sul territorio, chiedendo alla Regione Piemonte l'anticipazione della somma relativa alla raccomandazione citata;

23 - a tal fine il MIT, che ritiene sia opportuno dare seguito alla raccomandazione 7R ma non ritiene di poter dare positivo riscontro alla proposta del Comune di Chiomonte con il finanziamento di interventi su immobili privati, propone al Comitato un chiarimento della raccomandazione n. 7R citata;

sotto l'aspetto di sostenibilità ambientale:

1. la sostenibilità economica dell'opera è legata a tre fattori fondamentali: il ruolo dell'opera all'interno del piano UE delle Reti TEN-T, l'azione del Promotore pubblico per garantire l'attenzione all'ambiente e alle ricadute sociali ed economiche in fase di realizzazione e i potenziali benefici diretti e indiretti in fase di esercizio;

2. gli elementi principali di sviluppo sostenibile, in linea con gli indicatori di sostenibilità, sono:

2.1 promuovere la sicurezza dei lavoratori nei cantieri e l'inclusione sociale (*Sustainable Development Goals* n. 8, di seguito SDG 8): per attenuare gli impatti, generare ricadute positive per i territori e garantire la sostenibilità delle trasformazioni, la Regione Piemonte, il Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione e TELT si impegnano a: favorire la formazione e l'occupazione locale; attuare misure di recupero e valorizzazione del patrimonio economico, culturale e immobiliare, con particolare attenzione al recupero degli alloggi; istituire uno sportello per la valorizzazione delle possibilità di accoglienza del territorio per i lavoratori;

2.2 valorizzare l'opera come opportunità per gli enti locali interessati (SDG 11);

2.3 tutelare la biodiversità (SDG 12);

2.4 decarbonizzazione (SDG 12, 13), ed in particolare:

2.4.1 oltre il 55% delle terre e rocce sarà riutilizzato;

2.4.2 il trasporto su nastri e la logistica ferroviaria sono stati preferiti al trasporto su strada;

2.4.3 il bilancio del carbonio della Torino-Lione prevede a regime la sottrazione di 1 milione di tonnellate equivalenti di CO₂ all'anno. Una volta ripagati i costi energetici ed ambientali di costruzione entro il quindicesimo anno, resteranno solo gli effetti positivi, che dureranno per tutta la vita dell'opera;

2.4.4 la clausola ambientale, costituisce un criterio importante, dedicato ad assicurare l'accorciamento delle distanze percorse tra i luoghi di ospitalità delle maestranze ed il cantiere;

3. l'opera è volta a ridurre il traffico, soprattutto su gomma, interalpino e transalpino ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro *habitat* ed è un intervento essenziale per raggiungere gli obiettivi ecologici di un trasferimento modale più sostanziale dei trasporti e in particolare del trasporto merci su rotaia;

Preso atto che non è stata ancora predisposta e firmata la Convenzione fra Commissario di Governo, Regione Piemonte, MIT, TELT e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., necessaria per la formalizzazione delle ulteriori opere compensative previste;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 20 dicembre 2019, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE 29 marzo 2023, n. 3356, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice Presidente di questo stesso Comitato. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro Antonio Tajani risulta essere, tra i presenti in seduta, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato»;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;



Delibera:

1 - Ai sensi dell'art. 2, commi 232 e 233, della legge n. 191 del 2009, e dell'art. 506 della legge n. 197 del 2022 è autorizzato l'avvio della realizzazione e l'assegnazione delle relative risorse disponibili per il lotto costruttivo n. 3 «Tunnel di base (completamento)», dal costo pari a 1.274,32 milioni di euro.

2 - Il costo del lotto costruttivo n. 3, pari a 1.274,32 milioni di euro, trova copertura nel rifinanziamento disposto dalla legge di bilancio 2023, pari a 1.231 milioni di euro, e da 43,32 milioni di euro provenienti dalle risorse residue «disponibili da assegnare».

3 - È autorizzata in favore di TELT la spesa di 2,3 milioni di euro, utilizzando una ulteriore quota parte delle risorse residue «disponibili da assegnare», pari a 8 milioni di euro, a copertura della spesa sostenuta dalla stessa TELT, nell'ambito delle «ulteriori opere compensative», per le attività di rimozione delle passività ambientali nel Comune di Salbertrand, limitate alla sola «Area A».

4 - Le ulteriori risorse residue «disponibili», da assegnare con successiva delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono di conseguenza pari a 5,7 milioni di euro.

5 - È confermata l'autorizzazione al soggetto aggiudicatore a procedere alla contrattualizzazione del lotto costruttivo n. 3, nei limiti dei finanziamenti effettivamente disponibili.

6 - La prescrizione n. 9 della delibera CIPE n. 39 del 2018 viene modificata come segue:

«Acquisire per l'area di cantiere di Salbertrand: la documentazione relativa alla bonifica delle terre nelle aree di deposito da parte di Itinera S.p.a. e la documentazione relativa allo spostamento della linea elettrica da parte di Terna S.p.a. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti obbligati ad ogni adempimento in materia ambientale in tempi coerenti con il programma dei lavori dell'Opera, ad eccezione della porzione di area cosiddetta "Area A" i cui costi di rimozione nelle aree di proprietà comunale e in quelle di soggetti privati qualora cedute a titolo gratuito su base volontaria al Comune di Salbertrand sono assorbiti nell'ambito delle "ulteriori opere compensative" nei limiti delle risorse a tale scopo finalizzate nella presente delibera, TELT è autorizzata ad eseguire in danno dei responsabili le necessarie attività di rimozione dei rifiuti, di caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito; ove la rivalsa in danno nei confronti dei responsabili non consentisse l'integrale recupero delle spese anticipate, i relativi costi saranno a carico dell'opera ferroviaria, fermo restando il limite di spesa dei 5 lotti costruttivi dell'opera».

7 - Il chiarimento della raccomandazione n. 7R della delibera CIPE n. 39 del 2018 è espresso come segue:

«La raccomandazione 7R è orientata alla valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico potenzialmente utilizzabile al migliore inserimento del cantiere de La Maddalena della tratta nazionale sezione transfrontaliera della Torino Lione.

Pertanto, la raccomandazione trova applicazione nel quadro del Patto per il territorio, sottoscritto da regione, commissario e TELT, per cui le Parti si impegnano a "Contribuire alla creazione di una *Maison de l'Habitat* (sul modello di quanto già realizzato sul versante francese) concepita come sportello per valorizzare le opportunità ricettive del territorio per l'ospitalità dei lavoratori impegnati nei cantieri". La Regione Piemonte, di concerto con i partners, assicurerà una rendicontazione dei risultati di questo progetto.

Inoltre, il recupero del patrimonio edilizio pubblico allo scopo di valorizzarne la finalità ricettiva, potrà essere sostenuto su iniziativa dei comuni interessati, a valere sui fondi compensativi già previsti ed ancora da autorizzare».


8 - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invierà al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile opportuna relazione istruttoria ai fini dell'aggiornamento del limite massimo di spesa del finanziamento italiano della Sezione transfrontaliera e conseguentemente del Contratto di Programma 2021-2029 di TELT.

9 - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato un'informativa sulle ulteriori opere compensative della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione», dal costo massimo pari a 57,26 milioni di euro, una volta completato l'iter di condivisione e formalizzazione di tutte le opere da realizzare in tale ambito, come già previsto dal punto 5 della delibera CIPE n. 67 del 2017.

10 - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invierà al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile una informativa annuale sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai lotti costruttivi finanziati, dando evidenza del valore dei contratti di affidamento stipulati e delle previsioni di spesa, anche al fine di poter valutare l'evoluzione del costo del progetto. La predetta informativa viene resa congiuntamente a quanto previsto dal citato art. 1, comma 506, della legge n. 197 del 2022 a decorrere dall'anno 2024 relativamente alla proposta a questo Comitato della destinazione delle risorse europee a copertura del fabbisogno residuo dell'intervento.

11 - Il soggetto aggiudicatore dell'intervento provvederà a inserire nel bando di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi.

12 - Dalle determinazioni assunte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.



13 - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgerà le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

14 - Dovrà essere garantito, da parte del soggetto attuatore, l'aggiornamento dei dati CUP e della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

15 - Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

16 - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il progetto.

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
con funzioni di Presidente*
TAJANI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 773

23A03061

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Brufen 20 mg/ml sospensione orale».

Estratto determina AAM/PPA n. 337/2023 del 10 maggio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio del:

medicinale: BRUFEN;

confezioni:

022593228 - «20 mg/ml sospensione orale» - flacone in PET da 100 ml con siringa dosatrice;

022593230 - «20 mg/ml sospensione orale» - flacone in PET da 200 ml con siringa dosatrice;

titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani 20, 20124 Milano, Italia - codice fiscale 02789580590;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2017/3;

con scadenza il 22 maggio 2017 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02933

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dobutamina, «Miozac».

Estratto determina AAM/PPA n. 338/2023 del 10 maggio 2023

Codice pratica: VN2/2023/6;

Autorizzazione:

è autorizzata la seguente variazione:

tipo II - C.I.4 modifica del paragrafo 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, allo scopo di inserire le informazioni relative alla tossicità riproduttiva

relativamente al medicinale MIOZAC nella confezione:

A.I.C. n. 033609013 - «250 mg/20 ml soluzione per infusione» - flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Fisiopharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Nucleo industriale, 84020 Palomonte, Salerno, codice fiscale 02580140651.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.



Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02934

Proroga del termine d'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene pseudoe-fedrina cloridrato, «Vicks Flu Action».

Estratto determina AAM/PPA n. 350/2023 del 17 maggio 2023

Codice pratica: FVRMR/2018/9 VC2/2021/517.

Autorizzazione proroga: è autorizzata, rispetto ai termini indicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2022 con la quale è stata pubblicata la determina AAM/PPA n. 334/2022 del 21 settembre 2022, concernente il rinnovo FVRMR/2018/9 e la variazione VC2/2021/517, la proroga del termine d'implementazione del foglio illustrativo, precedentemente autorizzato e quindi non aggiornato, di cui alla determina sopraccitata, entro e non oltre l'8 settembre 2023, relativamente al:

medicinale: VICKS FLU ACTION;

A.I.C. 042499032 - «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

A.I.C. 042499044 - «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

A.I.C. 042499057 - «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PCTFE-AL.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l. con sede in viale Giorgio Ribotta n. 11 - 00144 Roma - codice fiscale 0585889104.

Smaltimento scorte

I lotti delle confezioni, sopraccitate, che non riportino nel foglio illustrativo le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03058

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****Rilascio di *exequatur***

In data 15 maggio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Marcos Hernández Sosa, Console generale della Repubblica di Cuba in Milano.

23A03068

Rilascio di *exequatur*

In data 15 maggio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Lapo Baroncelli, Console onorario della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka in Firenze.

23A03069

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE****Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 15 maggio 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0876
Yen	148,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,574
Corona danese	7,4471
Lira Sterlina	0,86943
Fiorino ungherese	369,3
Zloty polacco	4,5078
Nuovo leu romeno	4,9375
Corona svedese	11,2905
Franco svizzero	0,9747
Corona islandese	150,9
Corona norvegese	11,583
Rublo russo	-
Lira turca	21,3896
Dollaro australiano	1,6261
Real brasiliano	5,3431
Dollaro canadese	1,4684
Yuan cinese	7,5621
Dollaro di Hong Kong	8,525
Rupia indonesiana	16089,55
Shekel israeliano	3,9776
Rupia indiana	89,499
Won sudcoreano	1453,79
Peso messicano	19,0872
Ringgit malese	4,8915
Dollaro neozelandese	1,7494



Peso filippino	60,984
Dollaro di Singapore	1,4548
Baht thailandese	36,772
Rand sudafricano	20,7496

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03098**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 maggio 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0881
Yen	147,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,675
Corona danese	7,4468
Lira Sterlina	0,86938
Fiorino ungherese	369,2
Zloty polacco	4,4865
Nuovo leu romeno	4,9478
Corona svedese	11,2765
Franco svizzero	0,9732
Corona islandese	150,9
Corona norvegese	11,613
Rublo russo	-
Lira turca	21,4425
Dollaro australiano	1,6307
Real brasiliano	5,334
Dollaro canadese	1,4652
Yuan cinese	7,5793
Dollaro di Hong Kong	8,5293
Rupia indonesiana	16132,09
Shekel israeliano	3,9855
Rupia indiana	89,4655
Won sudcoreano	1458,78
Peso messicano	18,9822
Ringgit malese	4,8954
Dollaro neozelandese	1,7428
Peso filippino	61,001
Dollaro di Singapore	1,4545
Baht thailandese	36,963
Rand sudafricano	20,7496

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03099**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 maggio 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0829
Yen	148,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,632
Corona danese	7,4476
Lira Sterlina	0,86895
Fiorino ungherese	371,25
Zloty polacco	4,507
Nuovo leu romeno	4,9605
Corona svedese	11,325
Franco svizzero	0,9746
Corona islandese	152,1
Corona norvegese	11,7295
Rublo russo	-
Lira turca	21,3965
Dollaro australiano	1,6273
Real brasiliano	5,3728
Dollaro canadese	1,4609
Yuan cinese	7,5762
Dollaro di Hong Kong	8,4788
Rupia indonesiana	16118,14
Shekel israeliano	3,9493
Rupia indiana	89,1878
Won sudcoreano	1448,48
Peso messicano	19,0493
Ringgit malese	4,9001
Dollaro neozelandese	1,7313
Peso filippino	60,793
Dollaro di Singapore	1,4542
Baht thailandese	37,106
Rand sudafricano	20,8793

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03100

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 18 maggio 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0813
Yen	149,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,683
Corona danese	7,4477
Lira Sterlina	0,8689
Fiorino ungherese	373,87
Zloty polacco	4,543
Nuovo leu romeno	4,9708
Corona svedese	11,3609
Franco svizzero	0,9735
Corona islandese	151,5
Corona norvegese	11,737
Rublo russo	-
Lira turca	21,3964
Dollaro australiano	1,6285
Real brasiliano	5,3612
Dollaro canadese	1,4568
Yuan cinese	7,5983
Dollaro di Hong Kong	8,464
Rupia indonesiana	16089,38
Shekel israeliano	3,9349
Rupia indiana	89,2915
Won sudcoreano	1442,07
Peso messicano	19,146
Ringgit malese	4,9053
Dollaro neozelandese	1,7323
Peso filippino	60,324
Dollaro di Singapore	1,4544
Baht thailandese	37,116
Rand sudafricano	20,9693

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03101

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 19 maggio 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0808
Yen	149,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,764
Corona danese	7,4481
Lira Sterlina	0,8684
Fiorino ungherese	376,73
Zloty polacco	4,5205
Nuovo leu romeno	4,9783
Corona svedese	11,3695
Franco svizzero	0,9738
Corona islandese	151,3
Corona norvegese	11,701
Rublo russo	-
Lira turca	21,4089
Dollaro australiano	1,6231
Real brasiliano	5,3554
Dollaro canadese	1,4575
Yuan cinese	7,5766
Dollaro di Hong Kong	8,4494
Rupia indonesiana	16129,14
Shekel israeliano	3,9338
Rupia indiana	89,4215
Won sudcoreano	1432,76
Peso messicano	19,085
Ringgit malese	4,9052
Dollaro neozelandese	1,7206
Peso filippino	60,26
Dollaro di Singapore	1,4538
Baht thailandese	37,169
Rand sudafricano	20,8848

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03102



MINISTERO DELLA DIFESA**Concessione di medaglie di bronzo al merito di Marina**

Con decreto ministeriale n. 324 datato 10 maggio 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Luogotenente Np Zappalà Mario Giuseppe, nato il 27 luglio 1969 ad Acireale (CT), con la seguente motivazione: «Titolare dell'Ufficio locale marittimo di Camogli veniva chiamato a prestare soccorso a due bagnanti in estrema difficoltà, in balia delle onde presso lo specchio acqueo antistante la locale spiaggia. L'incessante moto ondoso e le forti raffiche di vento li avevano trascinati a una distanza di circa duecentocinquanta metri dalla spiaggia, senza che fossero in grado di farne ritorno. Approntato il gommone in dotazione, mollava immediatamente gli ormeggi e, nonostante le avverse condizioni meteomarine in atto, con ferma determinazione e dimostrando un'elevatissima perizia marinaiasca, riusciva a issare a bordo le due persone, trasportandole all'interno del porto in modo da assicurare le necessarie cure mediche. Con il suo comportamento ha contribuito a dare lustro e prestigio all'immagine del Corpo delle capitanerie di porto e della Marina militare». Camogli (GE), 28 settembre 2022.

Con decreto ministeriale n. 325 datato 10 maggio 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Sottocapo di 3ª classe Np Paparo Umberto, nato il 3 febbraio 1991 a Napoli, con la seguente motivazione: «Graduato in servizio in qualità di addetto presso l'Ufficio locale marittimo di Camogli veniva chiamato a prestare soccorso a due bagnanti in estrema difficoltà, in balia delle onde presso lo specchio acqueo antistante la locale spiaggia. L'incessante moto ondoso e le forti raffiche di vento li avevano trascinati a una distanza di circa duecentocinquanta metri dalla spiaggia, senza che fossero in grado di farne ritorno. Approntato il gommone in dotazione, mollava immediatamente gli ormeggi e, nonostante le avverse condizioni meteomarine in atto, con ferma determinazione e dimostrando un'elevatissima perizia marinaiasca, riusciva a issare a bordo le due persone, trasportandole all'interno del porto in modo da assicurare le necessarie cure mediche. Con il suo comportamento ha contribuito a dare lustro e prestigio all'immagine del Corpo delle capitanerie di porto e della Marina militare». Camogli (GE), 28 settembre 2022.

Con decreto ministeriale n. 326 datato 10 maggio 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Capo di 1ª classe Np Porto Nicola, nato il 1º luglio 1980 a Benevento, con la seguente motivazione: «Comandante di motovedetta che, durante una complessa operazione di ricerca e soccorso in mare con proibitive condizioni meteomarine, operava con altissima professionalità dimostrando abnegazione, eccezionale perizia marinaiasca ed encomiabile altruismo, per portare in salvo l'equipaggio dell'imbarcazione da diporto "MERSH II" alla deriva. Con il suo agire ha conferito lustro e decoro al Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare italiana». Castellabate (SA), 1º dicembre 2021.

Con decreto ministeriale n. 327 datato 10 maggio 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Sottocapo scelto Mansi Gianluca, nato il 3 febbraio 1982 a Salerno, con la seguente motivazione: «Addetto ai servizi di coperta di motovedetta che, durante una complessa operazione di ricerca e soccorso in mare con proibitive condizioni meteomarine, operava con altissima professionalità dimostrando abnegazione, eccezionale perizia marinaiasca ed encomiabile altruismo, per portare in salvo l'equipaggio dell'imbarcazione da diporto "MERSH II" alla deriva. Con il suo agire ha conferito lustro e decoro al Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare italiana». Castellabate (SA), 1º dicembre 2021.

Con decreto ministeriale n. 328 datato 10 maggio 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Sottocapo scelto Mazzei Antonio, nato il 2 agosto 1981 a Vallo della Lucania (SA), con la seguente motivazione: «Addetto ai servizi di macchina di motovedetta che, durante una complessa operazione di ricerca e soccorso in mare con proibitive condizioni meteomarine, operava con altissima professionalità dimostrando abnegazione, eccezionale perizia marinaiasca ed encomiabile altruismo, per portare in salvo l'equipaggio dell'imbarcazione da diporto "MERSH II" alla deriva. Con il suo agire ha conferito lustro e decoro al Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare italiana». Castellabate (SA), 1º dicembre 2021.

23A03067

PRESIDENZA**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Avviso pubblico destinato alle amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» - Anno 2023.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al seguente link

<https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche/2023-avviso-pubblico-per-la-presentazione-dei-progetti>

e sul sito del Governo al link

<https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/index.html#DARA>

è pubblicato il testo integrale, con i relativi allegati, dell'avviso pubblico destinato alle amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» - Anno 2023.

23A03121


REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica prospiciente il fiume Marecchia e il Ponte di Tiberio, nel Comune di Rimini.

Si avvisa che con deliberazione di giunta comunale n. 75 del 14 marzo 2023 si è preso atto della piena validità del vincolo paesaggistico relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica prospiciente il fiume Marecchia e il Ponte di Tiberio, in Comune di Rimini» di cui al decreto ministeriale 1º dicembre 1934 e 10 dicembre 1934, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 42/2004 successive modificazioni ed integrazioni, ed è stato riattivato l'esercizio della tutela paesaggistica di immobile ed area di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'area interessata, a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione.

La deliberazione completa e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Rimini all'indirizzo: <https://www.comune.rimini.it/documenti/dichiarazione-di-notevole-interesse-pubblico-della-zona-panoramica-prospiciente-il-fiume-Marecchia-Ponte-di-tiberio>

23A03083



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 3 0 5 2 7 *

€ 1,00

